

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1881

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

— 53 —

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge concernente l'appalto della corrispondenza postale colla Sardegna — Presentazione di due progetti di legge: sul bilancio passivo del 1881 dell'azienda generale di guerra; per l'alienazione di 18 mila obbligazioni di Stato — Relazione e discussione del progetto di legge per un credito di lire 18 mila per l'introduzione del sistema Champy nella fabbricazione della polvere da mina — Approvazione dell'articolo unico e della legge — Incidente sulla discussione del progetto di legge per la privativa postale — Discussione del medesimo — Approvazione degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 3 emendato dall'ufficio centrale — Articolo 4 — Osservazioni dei senatori Alfieri, Di Pollone, Colli, Cibrario, Sclopis e Di Collegno Giacinto — Rinvio dell'articolo 4 all'ufficio centrale — Adozione degli articoli 5 e 6 — Articolo 7 — Emendamento dell'ufficio centrale — Parlano i senatori Jacquemoud, Giulia, Cristiani, Demargherita e il ministro dell'interno — Emendamento del senatore Demargherita — Osservazioni dei senatori Cibrario, Colli, Giulia, Plezza, Manna Saluzzo, Sclopis, Di Pollone e del ministro dell'interno — Retenzione degli emendamenti dell'ufficio centrale e del senatore Demargherita — Adozione degli articoli 7, 8, 9 e 10 — Articolo 11 — Parole dei senatori Pallavicini, Di Pollone e Moris — Approvazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 emendati dall'ufficio centrale — Relazione di poliziotti.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

PRESIDENTE. Invito i senatori Di Castagnello e Pallavicino a provvisoriamente a far l'ufficio di segreteria.

PALLAVICINO MOSSI, segretario provvisorio, dà lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Si reca a conoscenza del Senato una domanda di congedo del senatore Profumo.

PALLAVICINO MOSSI, segretario, legge la lettera.

PRESIDENTE. La domanda di congedo contenuta in questa lettera sarà messa in votazione allorchè il Senato sarà in numero.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA CORRISPONDENZA POSTALE COLLA SARDEGNA.

PRESIDENTE. Invito il senatore Vesme a dare lettura della relazione da lui preparata sulla legge per la corrispondenza postale colla Sardegna.

VESME, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 778.)

PRESIDENTE. Il rapporto testè letto sarà dato alle stampe, quindi distribuito.

Io propongo alla Camera che voglia intraprendere la discussione dopo la legge sulla privativa postale, la quale è all'ordine del giorno. Se non vi ha osservazione, la proposta del presidente s'intende adottata.

CONGEDI.

PRESIDENTE. Il senatore Albini mi ha consegnata poco fa una lettera in cui, per affari urgenti di servizio, chiede un congedo di giorni 10. Chi acconsente voglia sorgere. (È accordato.)

Il Senato ha già udita la lettera di una domanda simile fatta dal senatore Profumo.

Parrà certamente strano, che avendo già il senatore Profumo ottenuto un congedo per tutto il tempo passato, ne chieda uno per tutto il tempo avvenire della presente Sessione: ma è anche più strano che sianvi altri senatori, i quali non solo non sono intervenuti, non intervengono, né interverranno a questa Sessione ma non si sono mai curati di chiedere la licenza del Senato.

Io adunque, facendo questo confronto, non posso non lodare l'operato del senatore Profumo, il quale almeno si fa coscienza di chiedere a tal uopo l'assentimento del corpo cui appartiene.

SAURI. Fino ad un certo punto lodare...

PRESIDENTE. Io ho fatto un confronto.

Propongo che gli si conceda un mese di congedo.

(Il Senato acconsente.)

La parola è al ministro degli affari interni.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1881 DELL'AZIENDA GENERALE DI GUERRA, E SULL'ALIENAZIONE DI 18,000 OBBLIGAZIONI DELLO STATO.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del ministro delle finanze, trattenuto alla Camera dei deputati dalla discussione sulla tariffa doganale, due progetti di legge:

1° Il progetto di legge sull'approvazione del bilancio passivo dell'azienda generale di guerra. (Vedi vol. Documenti, pag. 924.)

2° Il progetto di legge relativo all'alienazione di 18,000 obbligazioni dello Stato col mezzo di pubbliche sottoscrizioni. (Vedi vol. Documenti, pagine 928-935.)

Giacchè ho la parola, credo di poter rappresentare al Se-

nato, che essendosi portata quest'oggi all'ordine del giorno la discussione della legge sulla privativa postale, si è invitato il deputato Despina, commissario regio, per la difesa della medesima ad intervenire alla seduta del Senato; egli però per mezzo mio prega il Senato perchè, ove sia possibile, voglia rimandare questa discussione a domani, per la ragione che ha ricevuto questa mattina soltanto la relazione ed ha appena avuto tempo di leggerla.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro degli affari interni della presentazione fatta a nome del ministro delle finanze dei due progetti di legge riguardanti: il primo, il bilancio passivo dell'azienda generale di guerra; il secondo, l'alienazione di 18,000 obbligazioni dello Stato. Per quest'ultimo il ministro ha chiesta l'urgenza.

Chi l'approva voglia levarsi.

(La Camera adotta.)

Queste due leggi verranno stampate e quindi trasmesse alla Commissione incaricata dell'esame delle leggi di finanza.

Il ministro ha fatto conoscere i motivi per cui il commissario regio destinato a sostenere la discussione della legge sulla privativa postale non può oggi assistere a questa adunanza, e prega perciò il Senato a rimandare a domani la discussione di quel progetto di legge. Intanto per supplire al lavoro che manca, essendo informato che il senatore Prat ha già in pronto il rapporto della legge riguardante il nuovo metodo di fabbricazione della polvere, io propongo alla Camera che voglia udire questo rapporto.

(Il Senato acconsente.)

La parola è al senatore Prat.

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO DI QUINDICI MILA LIRE PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA CHAMPY NELLA FABBRICAZIONE DELLA POLVERE DA MINA.

PRAT, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 910.)

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se intende di passare immediatamente alla discussione del progetto di legge di cui si è udita la relazione.

Chi acconsente voglia levarsi.

(Il Senato acconsente.)

DI BENEVELLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Benevello ha la parola.

DI BENEVELLO. Mi rincresca di non veder qui presente il ministro della guerra; ma credo di poter dirigere la mia domanda egualmente al ministro dell'interno.

Si tratta di vedere se i nostri nitri, dacchè vennero introdotti quelli dell'America, non siano per cadere.

Non è al certo conveniente, nè prudente, permettere, che questi nitri abbiano a soffrire; sarebbe perciò indispensabile di provvedervi, giacchè potrebbe avvenire benissimo, che un giorno o l'altro possa riuscire di danno al paese il lasciarli estinguere, nè sarebbe perciò necessario l'improvvisare fabbriche, perchè nel tempo di Napoleone, le fabbriche del Piemonte ne somministravano, se non erro, in gran quantità.

PRESIDENTE. Le parole testè pronunziate dall'onorevole signor senatore Di Benevello sarebbero state opportune se avesse aspettato che fosse aperta la discussione generale del progetto di legge, il che io stava appunto per fare; ma poiché le ha pronunziate, il Senato le terrà in conto a suo

tempo; intanto ho l'onore di dar lettura dell'articolo unico così concepito:

« È autorizzata la maggiore spesa di lire 18,000 in aumento alla categoria 47, *Polveriere e raffineria nitri, ecc.* del bilancio per l'esercizio del 1851 dell'azienda generale d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari per l'introduzione del metodo del Champy nella fabbricazione della polvere da mina. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, chieggo il voto del Senato sulla chiusura della medesima.

Chi l'approva sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo unico del progetto di legge.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 37

Voti favorevoli 33

Contrari 4

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA PRIVATIVA POSTALE.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a riprendere il loro posto.

La Camera non ha ancora presa alcuna deliberazione sulla proposta fatta dal ministro degli interni di rimandare fino a domani la discussione sul progetto di legge per la privativa postale; e siccome il senatore Di Pollone ha chiesta la parola su questa proposta, io gliela accordo.

DI POLLONE, relatore. Appunto perchè il Senato non ha presa deliberazione, mi faccio lecito di sottoporvi un'osservazione, cioè che vari articoli non sono mutati dalla Commissione, e sono affatto quelli presentati dal Governo.

Quanto agli altri, la maggior parte sono modificazioni di forma e non di sostanza; su due articoli soli potrebbe essere necessario l'intervento del commissario regio. Io intanto propongo al Senato di aprire la discussione generale; di sospendere, se così crede, la discussione degli articoli su cui nascesse inciampo, e fosse necessaria la presenza del commissario regio, particolarmente incaricato della difesa di questa legge. Due mezzi vi sarebbero da tenere: l'uno di sospendere la decisione dell'articolo che produrrebbe questa difficoltà; l'altro, se il Senato lo credesse, di rimandare la discussione a domani; ma intanto io stimerei utile ed anche conveniente che si aprisse la discussione generale e si procedesse alla discussione di quegli articoli che per avventura non dessero motivo ad osservazioni.

Conchiuderò pregando il Senato a voler procedere alla discussione di questa legge.

PRESIDENTE. Io interrogo il Senato se vuole o no passare all'ordine del giorno.

Chi intende si proceda alla discussione della legge voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Posto che deve passarsi alla discussione della legge postale, io debbo far conoscere alla Camera che in questo momento

mi venne trasmessa da un senatore una petizione presentata a nome dei mastri di posta di Savoia; questa petizione riguarda il capo secondo del progetto di legge che sta per discutersi; epperò siccome non si avrà a tenerne conto negli articoli che possono essere soggetti a discussione, io propongo alla Camera di trasmetterla all'ufficio centrale che ha esaminata la legge.

Chi ciò approva sorga.

(È approvato.)

Dovrei dare lettura del testo del progetto di legge che cade in discussione; però essendo assai prolisso, se il Senato vuol dispensarmene, io dichiarerò aperta la discussione generale. (Vedi voi. *Documenti*, pag. 302.)

(La discussione generale è aperta.)

Non domandandosi la parola, io interrogo il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

Chi intende di approvare la chiusura della discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. È riservata al Governo la privativa della posta lettere e della posta-cavalli nella conformità qui appresso stabilita. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'amministrazione delle poste è esclusivamente incaricata del trasporto delle lettere e dei pieghi contenenti carte, tanto sigillati che aperti, come pure dei giornali, delle gazzette ed altre opere periodiche nazionali od estere non eccedenti in volume i due fogli di stampa. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono eccettuati dal disposto dell'articolo precedente:

« 1° Le lettere, giornali e pieghi stati preventivamente sottoposti al bollo così detto in corso particolare;

« 2° La lettera che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di un espresso;

« 3° Le lettere e pieghi diretti da uno ad un altro punto del territorio d'uno stesso ufficio postale, e quelle che un individuo, il quale abita un comune dove non avvi ufficio di posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro comune in cui esiste un ufficio postale circconvicino al luogo di sua residenza;

« 4° Le lettere aperte, trasportate sulla propria persona dei viaggiatori od individui non compresi nella categoria di quelli sui quali sono autorizzate le perquisizioni a termini dell'articolo 7, quando dichiarino essere per loro di credito, o di raccomandazione, ovvero di affari di loro particolare interesse;

« 5° I giornali, gazzette e le opere periodiche, di cui all'articolo 2, trasportate nello stesso modo, e dagli stessi viaggiatori od individui indicati nel paragrafo precedente, semprechè detti giornali ed opere per la loro data e quantità non presentino il carattere d'una frode dei diritti postali;

« 6° I pieghi aperti sotto fascie movibili, contenenti citazioni, comparse, atti di liti, processi, sentenze, e carte manoscritte d'affari in genere;

« 7° Le lettere di vettura, e quelle di accompagnamento di merci, tanto per via di terra che di mare, non suggellate, e non piegate nella forma ordinaria delle lettere;

« 8° La lettera trasportata dal capitano o patrono di un bastimento, concernente il suo carico, e diretta al raccomandatario del medesimo;

« 9° La lettera trasportata dal conducente di vetture pubbliche, concernente il suo carico, registrata sul foglio di via, e diretta al corrispondente del concessionario della vettura. »

SESSIONE 1851 — SENATO DEL REGNO — Discussioni 89

A quest'articolo 3 l'ufficio centrale ha proposto un leggiere emendamento, invece di dire: *le lettere, giornali e pieghi*, si dica: *le lettere, i pieghi ed i giornali*.

Se non vi ha chi chiegga la parola, io metterò ai voti in primo luogo la modificazione introdotta dall'ufficio centrale. Chi intende adottarla sorga.

(È adottata.)

Domanderò quindi al Senato se vuol procedere alla votazione per paragrafi, o votare l'articolo intero.

Voci. L'intero articolo.

PRESIDENTE. Chi dunque vuole approvare l'articolo 3 si alzi.

(È adottato.)

« Art. 4. Tutte le persone provenienti dall'estero per via di terra, ad eccezione di quelle incaricate di missione dal regio Governo, e dei corrieri di gabinetto, debbono, al loro ingresso negli Stati, dichiarare al primo ufficio di dogana le lettere ed i pieghi, i giornali, gazzette ed altre opere periodiche contemplate nell'articolo 2, delle quali fosserolatori, e dovranno consegnarli tutti al primo ufficio di posta, eccetto quelli de' quali ai numeri 2°, 4°, 5°, 7° e 9° dell'articolo 3, acciò siano spediti al loro destino, oppure bollati in corso particolare, mediante pagamento del diritto relativo. La consegna di cui sopra potrà anche farsi agli uffici di dogana sulla frontiera che venissero a ciò destinati dall'amministrazione. »

L'ufficio centrale ha proposte alcune variazioni, che consistono unicamente nello stabilire che le eccezioni comprese nell'articolo si riferiscano egualmente alla dichiarazione alla consegna. Ciò posto, l'articolo dell'ufficio centrale rimane così concepito:

« Tutte le persone provenienti dall'estero per via di terra, ad eccezione di quelle incaricate di missione dal regio Governo, e dei corrieri di gabinetto, debbono, al loro ingresso negli Stati, dichiarare al primo ufficio di dogana, e consegnare quindi al primo ufficio di posta, per essere spediti al loro destino, oppure bollate in corso particolare, mediante pagamento del diritto relativo, tutte le lettere ed i pieghi, i giornali, gazzette ed altre opere periodiche contemplate nell'articolo 2, delle quali fosserolatori, eccetto le lettere ed i giornali di cui ai numeri 2°, 4°, 5°, 7° e 9° dell'articolo 3. La consegna di cui sopra potrà anche farsi agli uffici di dogana sulla frontiera che venissero a ciò destinati dall'amministrazione. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Due osservazioni mi sembrano potersi fare intorno all'articolo 4. La prima riguarda l'eccezione che vi è stabilita in favore delle persone incaricate di missioni del regio Governo e dei corrieri di gabinetto; mi pare che questa eccezione si potrebbe estendere anche alle persone incaricate di missioni per parte di Governi esteri, quando questa missione fosse giustificata.

Non mi sembra che nei regolamenti anteriori si faccia, generalmente parlando, differenza per le persone aventi missioni simili; può essere che io sia in errore, e questo può essere facilmente chiarito dall'onorevole relatore che ha tutta la desiderevole intelligenza ed una grande esperienza in queste cose.

La seconda osservazione poi si riferisce in qualche modo alla sanzione apposta al disposto di quest'articolo, che si trova nell'articolo 35, dove è detto che nell'anzidetta pena (cioè nella pena sopra descritta) incorrono pure le persone designate negli articoli 4 e 5, ove non adempiano alle formalità prescritte. Ora mi pare che, invece di comminare quella pena

a chi in certo modo non è obbligato di conoscere la legge (come quegli che passa le frontiere), essa dovrebbe essere riservata per coloro cui fosse stato domandato se hanno lettere, e che avendo risposto negativamente, tuttavia ne portassero con loro; ma non al semplice fatto di colui che trasgredisce la legge per non conoscerla, e per non essere stato avvertito della pena comminata dalla legge.

DI POLLONE, relatore. Risponderò brevemente alle due osservazioni testè fatte dall'onorevole senatore Alfieri.

Quanto alla prima, cioè di concedere, ossia estendere la libertà d'ingresso senza essere sottoposti a visita ai corrieri delle potenze estere, ciò mi pare non possa stabilirsi se non per via di una convenzione speciale, quando vi sia cioè un'intera ed assoluta reciprocità per i nostri corrieri nei paesi forestieri, e questo io credo possa piuttosto essere materia di regolamenti che non di disposto di legge; potrebbe anche accadere (è un'ipotesi, e l'ipotesi non offende veruno) che questi corrieri abusassero di questa facoltà: noi tutti sappiamo che le potenze estere hanno stabilito corrieri periodici, che viaggiano ogni 15 giorni, ogni mese; sappiamo pur troppo che qualche volta è accaduto che questi corrieri abusarono di quella libertà che hanno, e portarono materie che sono sottoposte a dazi dello Stato in cui entrano: per queste ragioni io crederei pericoloso dare questa facoltà assoluta nella legge.

Io credo piuttosto che debbe essere riservata, come diceva, nel dominio del regolamento che interverrà a termini dell'articolo 67, in cui potrà interpretarsi questa facoltà data ai corrieri di Gabinetto, applicandola a quelle delle potenze estere che per reciprocità l'avessero concessa ai nostri.

In quanto poi alla comminazione della pena, che rilevava giustamente il senatore Alfieri, mi pare che sia la stessa osservazione che già si era prodotta in occasione della discussione sulla legge di sicurezza pubblica, per cui i viaggiatori che entravano nello Stato dovevano essere avvertiti degli obblighi che loro incombe soddisfare; e questo è tanto ragionevole che non vedrei quale opposizione vi si potesse fare.

Ma allora, se mal non mi appongo, fu risposto ciò che io intendo oggi di rispondere, cioè che sarà effetto d'istruzioni speciali per gli agenti che dovranno eseguire la legge, ai quali si dirà sempre di non mai dimenticare di rendere noto ai forestieri che entrano ne' nostri Stati quali sono le disposizioni che riguardano sia il trasporto delle merci contro alle leggi di dogana, sia anche quelle di cui ora ci occupiamo, contro la privativa postale.

In questa guisa, mi pare, le osservazioni del marchese Alfieri potrebbero essere soddisfatte senza inconvenienti.

Io confesso che ad introdurre nella legge vedrei un tal quale pericolo. Il Senato deciderà.

ALFIERI. Io osserverò che in quanto alle persone aventi missioni giustificabili, ed in quanto ai corrieri di gabinetto, questo è già praticato, e tutte le altre potenze usano così; onde io credo che se in conseguenza di questa legge si venisse ad un atto odioso verso le persone di cui si parla, ciò potrebbe essere causa di giuste rappresaglie per parte degli altri paesi, e metterci in un qualche momentaneo imbarazzo.

L'agente che trattasse queste persone come tutte le altre contemplate nell'articolo 4 non farebbe altro che ubbidire, che eseguire la legge; ma io credo tuttavia che dalla esecuzione della legge in tal parte ne potrebbe derivare non lieve imbarazzo pel Governo, e quindi desidererei che meglio si pensasse, se non sia conveniente l'introdurre un'aggiunta la quale dicesse: « ad eccezione di quelle persone che

giustificeranno di essere incaricate di qualche missione dal regio Governo o dai Governi esteri, » e mi pare essere anche utile di parlare della possibilità di giustificare questa missione.

DI POLLONE, relatore. Non dirò più che una sola parola, per osservare appunto all'oratore preopinante che ne' paesi esteri non si accordano queste facilità, mentre io stesso ebbi occasione di recarmi in paesi circonvicini incaricato di dispacci, con speciale passaporto che lo indicava, e fui sottoposto alla visita delle dogane, salvo per il sacco che dichiarava contenere i dispacci. Questa stessa formalità si potrebbe usare. La Commissione, per verità, vede più pericolo a dare questa facoltà assoluta nel senso che la propone il marchese Alfieri; quindi crede di non poter accettare l'aggiunta dal medesimo proposta.

COLLI. Domando la parola per appoggiare quanto fu detto dall'onorevole nostro collega relatore dell'ufficio centrale.

Io mi sono anche trovato nel medesimo caso, e so che le dogane e gli altri agenti chiedono di visitare tutto ciò che non è contenuto nel sacco suggellato dove stanno i dispacci del Governo.

Or dunque, tutto ciò che non è contenuto in questo sacco o in questi dispacci, è passibile della verificaazione a cui il Governo ha sottoposto gli altri viaggiatori.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Aveva domandata la parola per appoggiare le osservazioni che si sono fatte dai due onorevoli preopinanti; si usano veramente riguardi alle persone estere incaricate di missioni dai loro Governi; ma questo dipende da regolamenti particolari, e tali riguardi non si estendono tant'oltre da lasciare passare senza visita. Per esempio, se un piego, il quale si dichiarasse contenere i dispacci, lasciasse sospettare, per la sua mole, di contenere altre cose, io credo che si dovrebbe visitare. Dimodochè, lasciando questo in balia dei regolamenti, basterà che in un'istruzione si dica agli agenti che si continui a fare come pel passato, secondo le istruzioni in vigore, alle quali non si è derogato; ma se si inserisse nella legge qualche disposizione al riguardo, io temo che succederebbero inconvenienti gravi, dei quali già s'ebbero parecchi esempi.

ALFIERI. Prego il Senato a permettermi ancora un'osservazione. Io credo che la spiegazione data a quest'articolo non sia giusta. L'articolo dice che tutte le persone provenienti dall'estero, epperò anche quelle incaricate di missioni, anche i corrieri di gabinetto, debbono dichiarare al primo ufficio di dogana, e consegnare al primo ufficio di posta per essere spediti alla loro destinazione, oppure bollati in corso particolare mediante pagamento del diritto, tutte le lettere, i pieghi, giornali, gazzette ed altre opere periodiche contemplate nell'articolo 2. Ora io sono persuaso che il primo corriere di gabinetto, cui si vorrà applicare questa legge, ritornerà indietro, e sarà cagione di richiami per parte del suo Governo; questo è inevitabile.

Si parla di persone che per eccezione fossero incaricate di un dispaccio, ma questo è un caso diverso. Avvi una differenza fra una persona in missione, la quale sia veramente incaricata di una missione diplomatica, e quella la quale, bene spesso per cortesia del Ministero che gli vuol facilitare il passo, è iscritta nel suo passaporto come incaricata di un dispaccio. Riconosco benissimo che in questo caso si debba procedere alla visita; ma quando si tratta di una persona in missione giustificata, io credo allora che non si debba fare. Sono poi di parere che non ne verrebbe detrimento allo Stato, ove si introducesse nella legge un'eccezione in favore

di queste persone rivestite di un carattere importante, come diplomatici in missione e corrieri di gabinetto. Ho avuto l'onore di servire per qualche tempo il Governo del re nella diplomazia, e so per certa scienza che nessun capo di legazione tollererebbe senza far gravissime rimostranze che i pieghi da lui mandati fossero tolti a chi li porta per essere altrimenti trasportati, o che si aprissero, come si è detto nella legge, per mettere il bollo a tutte le lettere, pieghi e giornali.

COLLI. Mi pare che il senatore Alfieri dia una manco esatta interpretazione al senso della legge. I corrieri di gabinetto e qualunque altro inviato di un Governo portatore di dispacci, rientrano naturalmente nella categoria degli espressi. Quindi non può accadere che i dispacci diretti da un'altra potenza agli agenti diplomatici, oppure al Governo nostro, possano essere tolti ai corrieri. Ma se il corriere profittasse di questa occasione per portar lettere particolari, mi pare non possa essere dispensato dal consegnarle.

SCLOPIS. Domando la parola.

COLLI. Io farò ancora un'altra osservazione in ordine a ciò che fu detto dal senatore Cibrario. Egli ha parlato di dispacci di tale volume che potessero dar luogo a sospetti. In questo caso si fa ordinariamente la visita, ma non si tolgono né si aprono, e continuano la loro via; i Governi poi fanno quelle osservazioni che credono necessarie.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha già chiesta il senatore Sclopis.

SCLOPIS. Mi pare che il fomite, se non il soggetto della discussione, sorge da che l'articolo 4 non sia sufficientemente ben espresso, e dobbiamo dolerci spesso di questo nella compilazione delle leggi. Io inviterei il Governo a valersi dei migliori compilatori, perchè quelle leggi che si chiariscono con delle dichiarazioni potranno essere provvide in sulle prime, ma facilmente da poi potranno essere cagione di inconvenienti ed abusi. Mi pare adunque che l'interderci bene e su quanto si voglia in questa materia, e per portare le due parti contendenti ad un amichevole componimento, sia cosa molto utile.

Il senatore Alfieri giustamente teme, io credo, che ne' termini in cui sta espresso l'articolo 4 si violi, non dirò la suscettività, ma direi quel diritto perfetto che hanno tutti i rappresentanti delle nazioni estere di rimanere salvi da ogni indagine personale.

Quella specie, diremo, di suità di territorio che portano con essi loro, e così pure i corrieri di gabinetto (i quali essendo anche funzionari di un ordine inferiore dei Governi esteri, debbono essere rispettati in questa parte al pari degli agenti superiori) mi pare che se nelle espressioni di questo articolo s'indicasse specificamente che non solo le persone incaricate dal regio Governo, ma quelle eziandio aventi un carattere diplomatico e i funzionari aventi missione dal regio Governo, si verrebbe a togliere quel dubbio che l'ufficio centrale esponeva citando esempi personali, vate a dire che quelli che sono stati incaricati di trasportare dispacci dall'interno all'estero per conto del Ministero, quantunque non funzionari, debbano godere in qualche modo di questo privilegio. Perchè non si direbbe che qui si parla di membri del corpo diplomatico così nostri all'estero, come dall'estero venienti a noi, oppure di funzionari che abbiano una missione speciale?

Ecco che allora si chiarirebbe il senso di quest'articolo e si toglierebbe l'abuso che persone le quali portano semplicemente dispacci all'estero, per avventura godessero di un privilegio che degenerasse in abuso.

Io non so se l'ufficio centrale creda di fare una redazione più chiara in questi termini, ma facendola sicuramente scenderebbe pericoli.

Quanto poi al dire che quando vi sia un sacco di dispacci il quale pella sua voluminosità susciti dubbio di qualche contravvenzione sia permesso aprirlo, io credo che ciò non si possa mai fare dalle dogane. Credo che la dogana non possa far altro che dichiarare che vi può essere dubbio, e che quindi dal Governo si venga a chiarire se vi sia o non vi sia abuso.

Ma sicuramente non è permesso a chicchessia degli agenti delle dogane il mettere le mani in ciò che è riservato sotto il sigillo di un Governo estero; nello stesso modo che noi dobbiamo chiedere ai Governi esteri che non si metta mano in ciò che porta il sigillo del nostro Stato.

Per conseguenza mi pare che se la Commissione discendesse a spiegare più chiaramente quali sono questi funzionari e ad indicare che non solamente quelli che da noi vanno all'estero, ma che anche quelli i quali dall'estero vengono presso di noi godano questo privilegio, allora probabilmente si verrebbe a soddisfare a quanto indica il senatore Alfieri e togliere ogni dubbio che forse l'anfibologia dell'espressione adoperata in quest'articolo può far nascere.

DI POLLONE, relatore. Aveva dimandata la parola per chiarire quanto mi pare non sufficientemente spianato nelle precedenti spiegazioni, poichè il marchese Alfieri si preoccupava degli agenti diplomatici che talvolta hanno delle missioni.

Questi agenti diplomatici sono per illazione assimilati nello stato attuale delle cose al disposto che già esiste di esenzione per i corrieri di gabinetto; ma ciò si fa, come lo diceva in principio della discussione di quest'articolo, con tutta quella cortesia e nella pienezza del diritto che si usa dall'estero verso i nostri agenti investiti dello stesso carattere.

Quindi io non vedrei assolutamente difficoltà qualora il Senato credesse adottarne una spiegazione, che gli agenti diplomatici incaricati di missioni speciali e aventi dispacci debbano essere assimilati ai corrieri di gabinetto.

Su ciò poi che appunto non posso a meno d'insistere, si è di non introdurre un diritto speciale per i corrieri esteri, poichè, come lo diceva, creando questo diritto per legge, potrebbe derivarne un qualche abuso; invece, qualora il Governo lo conceda a quelle potenze che riconoscono i nostri agenti, si verrebbe ad usare una giusta reciprocità, e si metterebbe riparo ad un inconveniente che è quello di non ottenere ciò che avessimo concesso.

Quindi, qualora il Senato creda di aggiungere le parole: « corrieri di gabinetto od agenti diplomatici in missione, » io non avrei veramente difficoltà ad acconsentirvi, purchè non si venga a specificare che sia un diritto assoluto accordato alle potenze estere.

SCLOPIS. Per agenti diplomatici il relatore dell'ufficio centrale intenderebbe tanto gli esteri venienti nello Stato, quanto dallo Stato andati all'estero?

PRESIDENTE. Vi sono tre emendamenti i quali si discostano poco l'uno dall'altro...

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Siccome l'onorevole signor senatore Sclopis fece osservazioni in ordine a quanto avevo l'onore di dire, mi credo in obbligo di dare qualche spiegazione, e dico che nello stato attuale delle cose ammesse dal Governo ed accettate dalla diplomazia estera, quando un corriere di gabinetto porta pieghi, questi giungono intatti e non sono visitati; ma

se insieme ai pieghi vi fosse qualche cosa che potesse dare fondamento a credere esistervi merci od altri oggetti di frode, la dogana ha diritto di visitare e visita. Riconoscendo che vi sono pieghi li lascia in pienissima libertà e col sigillo intatto, e se vi sono merci le sequestra ed usa con ciò del diritto che le viene dato dalla legge e dai regolamenti diplomatici.

PRESIDENTE. Siccome ho avuto l'onore di dire, sonvi 3 emendamenti: quello del marchese Alfieri il quale vorrebbe si dicesse con parole generali di « Governi esteri, » cioè si estendesse l'eccezione riguardante i nostri corrieri di gabinetto e g'incaricati di missione del regio Governo, anche a quelli incaricati di missioni dai Governi esteri; avvi l'emendamento del signor senatore Sclopis il quale vorrebbe che si dicesse « agenti diplomatici e incaricati di missioni; » avvi infine quello della Commissione, il quale a un dipresso s'identifica con quello del senatore Sclopis.

DI COLLEGNO GIACINTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il più largo di questi è quello del marchese Alfieri...

DI COLLEGNO GIACINTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI COLLEGNO GIACINTO. Vorrei proporre che si rimandassero i vari emendamenti alla Commissione onde non correr rischio di improvvisare una redazione che poi non corrispondesse perfettamente allo scopo che si vorrebbe ottenere.

DI POLLONE, relatore. La Commissione non ha difficoltà.

PRESIDENTE. Si propone di sospendere la votazione di quest'articolo affinché la Commissione lo riveda.

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Passo all'articolo 5:

« I capitani o padroni di bastimento sì nazionali che esteri i quali approdano a qualunque porto degli Stati, come pure gli uomini di equipaggio ed i passeggeri, debbono consegnare insieme ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche di cui all'articolo 2, tutte le lettere e pieghi portati da essi all'ufficio di sanità locale più vicino al luogo d'approdo. Il qual ufficio eseguite le operazioni sanitarie, trasmette le dette lettere, pieghi, giornali, gazzette ed altre opere periodiche all'ufficio di posta locale, eccettuate quelle di cui ai numeri 4°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° dell'articolo 5 le quali saranno restituite ai rispettivilatori. »

L'ufficio centrale propone invece di leggere:

« I capitani e padroni di bastimento sì nazionali che esteri i quali approdano a qualunque porto degli Stati, debbono consegnare all'ufficio di sanità locale più vicino al luogo di approdo insieme ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche di cui all'articolo 2, tutte le lettere ed i pieghi portati non solamente da essi loro, ma eziandio dagli uomini dell'equipaggio e dai passeggeri che non possono perciò dispensarsi dal farne loro la rimessione. Il quale ufficio, ecc. »

Qui segue come è stato proposto nel progetto ministeriale; la sola differenza consiste in ciò che i padroni dei bastimenti hanno l'obbligo e il diritto di farsi rimettere dai passeggeri le lettere che essi privatamente recano.

Siccome a tenore del nostro regolamento il progetto della Commissione deve essere posto ai voti prima di quello del Governo, io domando il voto della Camera sul progetto della Commissione.

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 6. Gli ufficiali delle poste debbono vigilare per isco-

prire il trasporto clandestino delle lettere e pieghi, dei giornali e gazzette ed altre opere periodiche di cui al preaccennato articolo 2, ed accertare i relativi reati.

« Queste obbligazioni corrono pure agli agenti di polizia e di gabelle, i quali tutti debbono inoltre aderire agli inviti che a tale riguardo loro fossero fatti dagli ufficiali delle poste. »

Su quest'articolo non si fece variazione veruna, epper ciò lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 7. Gli agenti di polizia e delle gabelle di cui negli articoli precedenti sono autorizzati a fare insieme o separatamente delle visite o perquisizioni sopra le vetture periodiche, e gli effetti da esse trasportati, non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaiuoli, ed a sequestrare tutti gli oggetti in frode del diritto di privativa delle poste. »

L'ufficio centrale emenda l'articolo in questa foggia:

« Gli agenti di polizia e delle gabelle, di cui negli articoli precedenti, potranno, semprechè intervenga speciale autorizzazione dell'autorità giudiziale locale, fare insieme o separatamente delle visite e perquisizioni sopra le vetture pubbliche e gli effetti da esse trasportati, non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaiuoli, e sequestrare tutti gli oggetti in frode del diritto di privativa delle poste. »

JACQUEMOUD. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il senatore Jacquemoud ha la parola.

JACQUEMOUD. Dans l'article 7, où il est dit que les agents de la police et des gabelles pourront faire des visites et perquisitions sur les voitures périodiques pour constater les contraventions, la Commission a ajouté une disposition introductive d'un droit tout-à-fait nouveau en matière de contravention; c'est-à-dire, la nécessité d'une autorisation préalable du juge de mandement: *Semprechè intervenga speciale autorizzazione dell'autorità giudiziale locale.* Je n'ai pas su comprendre de quelle manière la Commission entend qu'on applique la disposition qu'elle a introduite dans une intention certainement très-louable, mais qui manque totalement son but. Je trouve que cette disposition est illusoire, ou vexatoire, tant pour les voyageurs que pour les entrepreneurs de voitures publiques, ou enfin, évidemment contraire à l'article premier déjà voté par le Sénat. Je n'hésite donc pas à proposer l'adoption du projet du Gouvernement préférablement à celui de la Commission.

Si les agents de l'administration peuvent satisfaire au vœu de la Commission en se présentant au juge local et en obtenant de lui l'autorisation générale de visiter telle ou telle voiture publique parce qu'ils soupçonnent qu'elle transporte des lettres en fraude de la loi, l'autorisation préalable du juge est tout-à-fait illusoire, car il ne pourrait jamais la refuser: c'est une complication inutile de formalités. Si, au contraire, l'autorisation du juge doit être accordée pour chaque fait spécial et d'après des indices, on rencontre deux écueils que je vais rendre sensibles par un exemple:

Des agents voient qu'un conducteur a chargé sur l'impériale de la diligence un paquet de lettres. Aux termes de l'article 7 du projet du Gouvernement, ces agents ont le droit de faire immédiatement la visite de la voiture, il dressent leur procès-verbal et la diligence peut continuer sa route; mais dans le système de la Commission, il faut que l'agent arrête le départ de la voiture et qu'il dise aux voyageurs: ayez la patience d'attendre, je viens de voir commettre une contravention par le conducteur et j'envoie prévenir le juge qui de-

meure à deux heures de distance afin d'obtenir l'autorisation de visiter la voiture; vous ne pourrez partir que lorsque j'aurai reçu la réponse du juge. On voit combien cela serait vexatoire pour les voyageurs et pour le contravenant même. Mais si les agents doivent laisser partir la voiture pour aller chercher le juge, il est évident alors qu'il est impossible de constater la contravention, et les entrepreneurs des voitures publiques peuvent faire impunément le transport des lettres.

Une telle disposition renfermerait implicitement la suppression de l'article premier qui réserve au Gouvernement le droit exclusif de transporter les lettres, car ce droit ne peut exister sans être sauvegardé par les moyens d'empêcher la fraude.

GIULIO. Vi ha un fatto analogo nella nostra legislazione che dimostra l'impossibilità di applicare la disposizione proposta dall'ufficio centrale, ed è il fatto della contravvenzione alle leggi di dogana. Nessuno mai credette necessaria un'autorizzazione speciale per visitare un uomo sospetto di contrabbando; se ogni volta che un carro, un cavallo, un mulo od un uomo si presentano alla frontiera carichi di merci sospette di contrabbando, si dovesse andare a chiedere l'autorizzazione del giudice e l'approvazione speciale per quel caso particolare, non si farebbe mai in tutto l'anno una sola contravvenzione di contrabbando.

Ora non vi ha fra questi due casi assolutamente veruna differenza; l'uno tratta di merci sulle quali il Governo impone un dazio d'entrata, ed egli ha il diritto d'impedire che questo dazio venga frodato. L'altro tratta di lettere e pieghi, per il quale il Governo riserva a sé il trasporto privativo; e siccome egli ha perfettamente eguale diritto, così deve avere mezzi perfettamente eguali da assicurare la contravvenzione che si volesse commettere a suo danno. Quindi credo che vi sia qui un eccesso di delicatezza per parte della maggioranza dell'ufficio centrale, cioè che abbia voluto avere in questa cosa un estremo riguardo al diritto di assoggettare a visita; in tal caso bisogna pure essere consono a noi stessi ed introdurre i medesimi riguardi nelle leggi di dogana, e allora tanto varrà come autorizzare facilmente tutti i contrabbandi immaginabili.

CRISTIANI. Domanderei una spiegazione all'ufficio centrale. Vedo qui che, essendosi fatte osservazioni in opposizione all'aggiunta proposta dalla maggioranza, si accenna che il motivo per cui questa credette dover insistere nella sua proposizione, è stato il riflesso che l'amministrazione delle poste può sempre munirsi in prevenzione dell'annuenza dell'autorità giudiziaria locale.

Ora io confesso che non so capire come si possa ottenere dall'autorità giudiziaria un'autorizzazione preventiva di fare nessun sequestro: l'autorità giudiziaria, perchè possa dare quest'autorizzazione, bisogna che sappia esservi sulla tale persona un qualche oggetto in contravvenzione. Queste autorizzazioni non si possono accordare preventivamente. Mancando quindi il motivo per cui la maggioranza propose tale aggiunta non credo sia il caso di farla.

DE MARGHERITA. Crederei primieramente che, trattandosi di mutazione essenziale da farsi al progetto ministeriale, fosse cosa prudente il rimandare la discussione di quest'articolo al tempo in cui avremo la presenza del commissario regio.

Quando così piaccia al Senato, io sospenderò lo sviluppo delle ragioni sulle quali è fondata l'idea della maggioranza relativamente alla mutazione a farsi in quest'articolo. Anzi andrò più oltre, e proporrò un sottoemendamento diverso

da quello proposto dalla maggioranza della Commissione, il quale sottoemendamento, per dirlo fin d'ora, consisterebbe solo nel limitare le indagini e perquisizioni da farsi sopra le persone incaricate del trasporto abituale di lettere e pieghi sulle messaggerie, sulle vetture periodiche, nei ripostigli che possano esservi per nascondere lettere da trasportarsi in pregiudizio della privativa postale.

La mutazione adunque consisterebbe nell'escludere gli effetti trasportati che sono propri dei viaggiatori dalle visite e perquisizioni delle quali si tratta, limitando, come diceva, le stesse indagini e perquisizioni alle persone di coloro che abitualmente esercitano il mestiere di trasportar lettere, ed alle vetture periodiche, per vedere se alle volte non vi siano ripostigli destinati a nascondere lettere in frode delle poste.

Quando non si voglia rimandare la discussione di quest'articolo per l'importante mutazione a cui può andare soggetto, io farei uno sviluppo di questa mutazione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non crederei necessario rimandare la discussione di quest'articolo finchè si abbia la presenza del commissario, giacchè a questo riguardo per conto mio posso dichiarare fin d'ora che il Ministero non sarebbe guari disposto ad accettare l'emendamento proposto.

Il Ministero parte dalla base che non possa stare l'ipotesi testè fatta dal senatore Jacquemoud, che sia cioè lecito arrestare le vetture periodiche; imperocchè questa facoltà non è scritta in quest'articolo, e quando vi fosse scritta, sarei io il primo a dire che non dovrebbe rimanervi. Quindi questa facoltà non essendo possibile, non è che si possa procedere all'arresto delle vetture.

Pare poi assurdo il dire che non possa avere luogo veruna visita nè perquisizione senza l'autorizzazione giudiziaria, quando non è nemmeno lecito il far arrestare il viaggiatore finchè l'autorità giudiziaria sia presente.

Attenendomi alla seconda ipotesi, che cioè non essendo lecito di arrestare le vetture si voglia obbligare l'amministrazione ad astenersi da queste visite e perquisizioni, ove non siavi l'intervento dell'autorità giudiziaria, io convengo coi signori preopinanti che sostengono che ciò è lo stesso che annullare l'effetto di questa legge.

Quindi il Ministero crede che l'emendamento proposto dalla Commissione debba respingersi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Voleva solamente chiedere al Senato che rigettasse il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Il senatore Demargherita propone che si sospenda l'esame di quest'articolo 7 finchè sia presente il commissario regio, il quale potrà dare a questo proposito gli opportuni schiarimenti.

Io debbo far osservare alla Camera (oltre ciò che ha detto molto opportunamente il ministro) che non vi ha bisogno, in questa parte, del commissario regio, perchè non si tratta di difendere l'opera sua, non contenendo l'articolo ministeriale questa clausola contro la quale ha parlato il senatore Jacquemoud.

Dunque, in questa parte, il Ministero non ha a dire se non questo, cioè che non ammette l'aggiunta a quest'articolo.

Per questa considerazione sembrami che non sia del tutto necessario sospendere la discussione. Perciò invito il senatore Demargherita a dare sviluppo al suo sottoemendamento.

DEMARGHERITA. Signori, voi avete inteso dalla relazione fattavi a nome dell'ufficio centrale che in quasi tutti gli articoli della legge che stiamo dibattendo vi fu concordia perfetta nei membri dello stesso ufficio; solo in alcuni punti vi fu disparità d'opinioni.

E fra gli altri punti avvi quello appunto che forma il soggetto dell'articolo 7.

Non ebbero difficoltà tutti i membri dell'ufficio centrale indistintamente di riconoscere l'opportunità che il servizio del trasporto delle lettere e corrispondenze postali si faccia dal Governo stesso, poichè non potrebbe ripromettersi uguale servizio quando fosse affidato od a privati, o ad associazioni di particolari. Tutti ugualmente concorsero nel riconoscere giusto che il Governo, il quale esercita questo ramo di servizio a vantaggio del pubblico, possa percevere per questa opera un diritto, il quale non solo compensi delle spese che deve fare per l'amministrazione postale, ma che procuri anziandio all'erario pubblico una somma che ridondi a sollievo delle pubbliche spese.

Però la maggioranza credette che questa facoltà della legge non dovesse tenere un luogo principale, ma bensì un luogo meramente secondario, cioè che la legge non si dovesse considerare principalmente dal lato fiscale.

È questa una legge che regola un servizio pubblico che all'occasione dello stesso servizio, autorizza l'amministrazione che ne è incaricata di percevere alcuni diritti, i quali, come dicevo, servono od a compensare le spese dell'istessa amministrazione, od a portare sollievo al pubblico erario.

Partendo da questo principio, cioè che il lato fiscale non è che un lato secondario, la maggioranza ne dedusse il conseguente che non si dovessero spingere tanto innanzi le perquisizioni fiscali per la riscossione di quel diritto in guisa che potessero tornare a pregiudizio, a fastidio od a vessazione dei viaggiatori.

Ora la maggioranza credette appunto che di tal vizio peccasse l'articolo 7 che discutiamo. Ivi infatti è data facoltà agli agenti di polizia ed a quelli delle gabelle di procedere tanto unitamente che separatamente alla visita e perquisizione sopra le vetture periodiche. Ma non basta, essa è loro data ancora sopra gli effetti in esse trasportati e che appartengono ai viaggiatori, non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni e barcaioli; e quest'ultima parte non può dar luogo a difficoltà. Ma è egli necessario che il fisco postale eserciti queste visite, queste perquisizioni, le quali manifestamente ridondano a noia ed a vessazione dei viaggiatori che sono dentro le vetture periodiche, le quali vanno soggette a queste indagini e perquisizioni? Noi non lo crediamo, e la nostra opinione, che è quella della maggioranza, è fondata essenzialmente sopra una distinzione che noi ravvisiamo capitalissima nella materia; ed è che, se conviene ovviare a quelle frodi le quali sono più facili a portarsi a compimento, d'altra parte non conviene per quelle per cui manca il pregio di commetterle.

Ora, qual è la concorrenza che l'amministrazione postale può fondatamente e ragionevolmente temere? È quella che si faccia da coloro che hanno vetture periodiche, perchè questi, i quali trasportano oggetti da un luogo determinato ad un altro luogo determinato, possono fare abitualmente e con molta facilità anche il trasporto delle lettere.

Ad ovviare a quest'abuso, che è l'unico il quale possa chiamare l'attenzione e la vigilanza del Governo, v'hanno altri mezzi migliori che lo esercitare indagini e perquisizioni nella vettura; perchè non è possibile che si occulti a lungo questo maneggio a pregiudizio dell'amministrazione postale. Dovendosi ricevere le lettere nel luogo di partenza, è impossibile che (se questo numero di lettere sia abbastanza ragguardevole) non possa anche l'amministrazione postale prendere quelle precauzioni che sono necessarie, perchè queste lettere non si rimettano a quelli che tengono vetture periodiche nel

luogo della partenza. Lo stesso dicasi del luogo dello arrivo. Queste lettere, di cui quegli che tiene la vettura periodica si è incaricato di fare il trasporto nel luogo dell'arrivo, dovranno essere consegnate a coloro ai quali sono dirette, e questa persona a cui vien fatta la consegna non può non venire scoperta.

Quindi, qual è la misura che deve adottare l'amministrazione postale per conservare i suoi diritti? Deve ricorrere al giudice perchè si facciano visite o nel luogo della partenza o in quello dell'arrivo, senza assoggettare al tedio d'indagini, di perquisizioni, ora per parte degli agenti di polizia, ora di quelli delle gabelle, col pretesto che stavi qualche meschina lettera di cui si faccia trasporto a pregiudizio della posta. Pare a noi che non franchi la spesa di spingere il rigore del fisco postale sino al segno di dare tanta noia, tanto fastidio ai viaggiatori; e pare quindi che potrebbe abbastanza dirsi cautelato l'interesse dell'amministrazione postale, quando queste indagini, queste perquisizioni si facessero solamente o al luogo della partenza o al luogo dell'arrivo, e che queste perquisizioni, queste indagini non si distendessero sino agli effetti trasportati nelle vetture proprie dei viaggiatori, onde non obbligarli ad aprire i ripostigli dove tengono le robe loro per vedere se qualche lettera non viene per avventura sottratta al diritto postale. È per questo motivo che noi proponiamo al Senato di togliere dall'articolo 7 gli *effetti da esse trasportati*, parole che veramente non si trovano nella legge francese; questa autorizza anche queste indagini, perquisizioni, ma le limita in maniera da non comprendere le robe appartenenti ai viaggiatori.

Non comprendendo gli effetti, egli è manifesto che questo traffico si può fare o colle persone di queste vetture di cui parla la legge o nei ripostigli delle vetture o nelle casse che contengono le robe dei viaggiatori. Di quest'ultima specie non si parla nella legge francese; è un'innovazione introdotta nella legge nostra, è un'innovazione di cui non vi è necessità per le ragioni addotte, che queste visite si devono fare piuttosto nel luogo di partenza o in quello d'arrivo, che non durante il corso del viaggio; perchè quest'innovazione è un rigore soverchio introdotto per cautelare qualche meschino diritto dovuto all'amministrazione postale. In ogni caso poi adotterei sempre l'avviso della Commissione, secondo la quale non deve essere permesso il frugare nelle vetture pubbliche e nelle casse proprie dei viaggiatori senza averne una licenza, e questa licenza si può facilmente ottenere, e si deve ottenere soltanto quando siavi grave sospetto. Come si può in tutt'altro caso ricorrere, come in quello di sequestro, per esempio, all'autorità giudiziaria onde autorizzi quegli atti che sarebbero meno legali quando fossero esercitati di propria autorità e senza il concorso di cause gravi, pare che anche in questo caso, nel quale si tratta di portare molestia, vessazione ai viaggiatori, si dovrebbe ricorrere all'autorità giudiziaria, la quale dia luogo alle perquisizioni che si debbano fare. Quest'autorizzazione non si deve ottenere anticipatamente; si deve ottenere quando nasce il sospetto, e quando si tratti di vedere se questo sospetto sia fondato.

Io non vedo nulla di singolare nella necessità (quando s'intraprende un atto odioso) di munirsi d'un atto dell'autorità giudiziale che sia informata della necessità, della giusta ragione di addivenirvi. In conseguenza persisto nella proposta del sottoemendamento.

PRESIDENTE. Debbo interrogare l'onorevole senatore se questa proposta viene da lui fatta a nome individuale o della Commissione.

DEMARCHETTA. Questo sottoemendamento è a mio nome.

PRESIDENTE. Non è un sottoemendamento, è un secondo emendamento separato; debbo pertanto in prima domandare se è appoggiato.

(È appoggiato.)

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Vi sono due specie di perquisizioni: le une sono domiciliari, e per queste è prescritta dalla legge non l'autorizzazione semplice, ma l'intervento del giudice; per le perquisizioni che si fanno sopra le vetture pubbliche non è prescritta da nessuna legge né autorizzazione né intervento di giudice. Ora il prescrivere all'occasione di questa legge speciale sulla tassa postale una nuova specie di autorizzazione di cui non vi ha esempio in nessun luogo, io non so se veramente si possa ammettere. Faccio poi osservare che gli agenti delle dogane sono in facoltà di far queste perquisizioni, e le fanno senza nessun obbligo di chiedere l'autorizzazione del giudice, che il più delle volte sarebbe impossibile, ancorchè si limitassero a farlo, come ordinariamente accade, perchè è rarissimo (è cosa, direi, mai non avvenuta) il caso che sia arrestata a mezza via una vettura per perquisirla, e sarebbe quasi impossibile l'ottenere quest'autorizzazione del giudice, perchè non è facile sempre il trovarlo, avendo esso certe ore d'ufficio, fuori delle quali non c'è mezzo di averlo. Se l'arrivo o la partenza della vettura non coincidesse colle ore in cui l'ufficio di giudicatura è aperto, allora gli agenti di polizia sarebbero ridotti alla necessità di lasciar passare la frode. Ho detto che gli agenti delle dogane hanno l'autorità di fare queste perquisizioni. Queste perquisizioni si fanno anche sugli effetti dei viaggiatori; convengo che è una cosa noiosa, ma non la chiamerei vessazione, perchè è una di quelle tante che ammise il principio di una legge, e che sono indispensabili. Gli agenti dunque della dogana visiteranno questi effetti dei viaggiatori; ma d'altronde soggiungo che molte volte si abusa dai viaggiatori dei loro mezzi di trasporto, delle loro valigie dichiarate contenere effetti d'uso, le quali poi si scoprono essere piene di oggetti di contrabbando, di tabacco ed altro. Suppongo che, visitando le vetture, negli effetti di un viaggiatore si trovino delle mercanzie di contrabbando e delle lettere; per le merci di contrabbando, l'agente sarebbe autorizzato a sequestrarle; e per le lettere dovrebbe dire: non le sequestro, perchè non ho l'autorizzazione del giudice. Se si crede di limitare per l'esecuzione di questa legge la visita ai luoghi di partenza e di arrivo, io non ci vedrei grande inconveniente, perchè è quello che già si fa anche per la visita doganale; ma se si vuole andare più in là, io credo che allora resta una specie di mistificazione il disposto della legge, perchè non è eseguibile, e val lo stesso come dire: lasciate passare liberamente la frode.

COLLI. Chieggo la parola.

PRESIDENTE. L'ha chiesta il senatore Giulio.

GIULIO. Cedo la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. È sembrato esuberante all'ufficio centrale il diritto concesso agli agenti subalterni della polizia e delle gabelle di visitare non una, non due, ma trenta, quaranta volte i conducenti delle vetture periodiche...

CIBRARIO. Questo non accade mai.

COLLI. Ecco precisamente l'argomento che è già stato prodotto: questo non accade mai; se accadesse, sarebbe esuberante. Allora perchè accordare agli agenti del Governo il diritto di esercitare una condizione che sarebbe tanto vessatoria per i viaggiatori? La legge si rifà in un tempo in cui si desidera introdurre maggior liberalità. Or dunque io dico:

questa condizione esisteva? Sì, ma non si metteva mai ad esecuzione. Poichè non si metteva mai in esecuzione è meglio toglierla.

La modificazione introdotta dall'ufficio mi pare non poter nuocere in verun modo al Governo; se le contravvenzioni sono veramente casuali, è inutile il sottoporre i viaggiatori ad una vessazione così grande; se le contravvenzioni sono ordinarie, se l'amministrazione delle poste ne ha cognizione, allora può con tutta facilità (ammettendo il sistema che mi pare ammettesse anche l'onorevole senatore Cibrario, cioè di non fare le visite che nel luogo della partenza e nel luogo dell'arrivo) sollecitare dall'autorità giudiziaria un'autorizzazione, e non la presenza del giudice, non avendo l'ufficio centrale cercato d'introdurre questa condizione, ma solo l'autorizzazione, per non abbandonare alla discrezione degli agenti subalterni delle dogane e della polizia i viaggiatori, quante volte potrebbe loro cadere in mente di volerli fermare per istrada e visitarli.

Mi reca meraviglia che il Governo, mentre pare occuparsi con tanta solerzia della libertà del commercio, così poco voglia badare alla libertà della locomozione, la quale, a mio avviso, è la principale base della libertà del commercio, ed è diritto forse molto più sacro per i cittadini di quello che sia la libertà stessa del commercio.

CIBRARIO. Domando la parola per un fatto personale, o almeno per spiegare meglio il mio pensiero.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Io ho detto, e di nuovo lo ripeto, che se il Senato crede di dover limitare queste perquisizioni ai luoghi di partenza e d'arrivo, non ci vedo alcuna difficoltà; ma che però non potrei mai arrendermi a che si obblighi l'amministrazione a domandare l'autorizzazione del giudice, la quale in molti casi sarebbe impossibile ad ottenersi.

Un'autorizzazione poi preventiva è contraria a tutti i principii di diritto, ed io non potrei mai assolutamente ammetterla.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domando la parola.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha chiesta il ministro.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare il senatore Giulio.

GIULIO. Esiste attualmente in favore del Governo il diritto di esercitare queste visite sulle vetture e sugli oggetti da esse trasportati. Il Governo non ne ha finqui abusato: io non so che siasi finora sollevate gravi lagnanze contro abusi fatti di questo diritto, e checchè ne dicesse uno fra gli onorevoli preopinanti, io non credo che vi abbia pericolo, appunto perchè le forme del nostro reggimento sono diventate più libere. Non credo poi che si possa sostenere che, perchè il Governo raramente abbia fatto uso di questo diritto, il diritto sia divenuto pienamente inutile. Basta infatti che i conducenti e i viaggiatori sappiano che il Governo ha il diritto di visitare e le vetture e gli oggetti da esse trasportati, perchè assai più difficilmente si risolvano a correre il pericolo di essere colti in contravvenzione, di quello che faranno quando in una solenne deliberazione avremo statuito che venga ritirato affatto al Governo questo diritto.

Non mi pare che sia assolutamente scevra di inconvenienti, come pare crederlo l'onorevole barone Demargherita, l'esecuzione dalla visita concessa agli effetti dei viaggiatori. Ognuno sa infatti con quanta bonarietà i viaggiatori accondiscendono a farsi strumenti di frode a vantaggio dei conduttori delle diligenze; ora l'effetto del cancellare le parole e i loro effetti,

sarà che d'ora innanzi i pieghi frodati, invece di stare nella cassetta delle vetture, staranno nel bagaglio di questo o di quel viaggiatore.

Adunque, quantunque sia ufficio assai spiacevole quello di difendere i mezzi poco piacevoli di cui il Governo è costretto di far uso, io credo dover persistere nel mio voto precedentemente espresso, cioè che debba rimuoversi la limitazione proposta dalla Commissione a queste visite esigendo l'autorizzazione speciale dell'autorità giudiziaria.

CALVAGNO, ministro dell'interno. Alle cose testè dette dal senatore Giulio, col quale pienamente concorro, aggiungerò ancora due osservazioni.

La prima si è che l'articolo non parla di visite in nessuna circostanza prescritte, ma bensì di visite unicamente autorizzate. Ora, quest'autorizzazione si dà collo scopo della conservazione della privativa. In un paese libero, che ha tanti mezzi per far conoscere quali possono essere gli abusi del potere, non si può certamente temere che essi abbiano luogo, essendo la visita autorizzata e non prescritta. Adunque questa autorizzazione è stabilita perchè tutti i cittadini sappiano che l'autorità vigila e che ne ha la facoltà.

Da questa premessa, che si tratta di semplice precauzione e di visita autorizzata e non prescritta, e che dall'esperienza fin qui fatta di quest'autorizzazione risulta che il Governo non sarà per abusarne, viene ancora un'altra conseguenza, cioè che, ove si pongano limiti a quest'autorizzazione, vi sarà un punto dove cesserà la privativa, e questo avrebbe luogo quando si dichiarasse che la visita non potrà effettuarsi che ai punti di partenza e di arrivo, poichè per tutto il tratto dove la visita non sarà autorizzata si stabilirà una vera abolizione della privativa.

Mi si dice che nella legge francese non si leggono quelle parole: e sugli effetti da esse trasportati. Ma io qui faccio una osservazione che spero il senatore Demargherita troverà fondata sull'interpretazione della legge.

Io credo che la Commissione la quale formava questo progetto di legge non credeva fare un'innovazione aggiungendovi sugli effetti da esse trasportati; tendeva piuttosto, cred'io, con quest'aggiunta a togliere un dubbio che poteva lasciare la legge francese. Quando la legge francese diceva che era limitata la visita sulle *voitures publiques*, non escludeva punto gli effetti da esse trasportati, altrimenti sarebbe lo stesso che il dire: è lecito di perseguire in una casa, ma non è lecito di aprire i tiratoi di una *commode* o di un *bureau*.

Quindi quando si dice: è lecito visitare le vetture pubbliche, s'intende che è lecito pure visitare gli effetti che esse trasportano.

Io credo che queste parole appositamente aggiunte lo furono collo scopo di evitare un dubbio e non di fare una innovazione; quindi per conto del Ministero io persisto nel chiedere al Senato l'ammissione dell'articolo quale era stato proposto nel progetto.

PLEZZA. L'onorevole senatore Cibrario ha detto che, ammettendo l'aggiunta proposta dalla maggioranza della Commissione, ne verrebbe di conseguenza che quando, per esempio, gli agenti delle gabelle facendo una visita ad oggetto di scoprire la frode fatta alle dogane, trovassero anche delle lettere, non potrebbero fare la contravvenzione.

Non mi pare che questa conseguenza si possa dedurre dall'aggiunta fatta all'articolo di cui si parla; perchè è il far visite appositamente per trovar lettere che è proibito, non il mettere in contravvenzione qualunque lettera siasi trovata in modo anche accidentale visitando nello scopo di difendere i diritti delle dogane.

Ed è appunto perchè i doganieri e gli agenti di polizia hanno diritto di far visite senza preventiva autorizzazione del giudice, che si è creduto fosse utile anche per l'adempimento del loro impiego che loro si mettesse qualche vincolo di più, quando volessero fare delle visite per difendere i diritti della posta; perchè senza questo vincolo dell'autorizzazione necessaria del giudice, essi possono con tutta facilità abusare del diritto complessivo che hanno di far visite per servizio dei vari Ministeri allo scopo di difendere la privativa della posta, visite egualmente arbitrarie per il servizio delle dogane. In questo modo, quando saranno chiamati dai loro superiori a giustificare i motivi per cui hanno proceduto alla visita, essi hanno un mezzo facilissimo per scusarsi ed eludere così i superiori i quali non permettono che si facciano vessazioni a capriccio.

Quando gli agenti di polizia avevano solamente il diritto di far visite per servizio della polizia, e gli agenti di dogana per servizio delle dogane, chiamati dai loro rispettivi superiori erano obbligati a giustificare gli indizi sopra i quali essi si fossero presa la libertà di fare le visite; e quando i superiori trovavano queste visite troppo replicate, con non sufficienti indizi, avevano modo di metterli al dovere ed insegnare loro come si dovesse adempiere al loro ministero.

Quando invece questi agenti potranno far visite per vari motivi e per vari ministeri, come si farà a mettere loro un freno per le visite arbitrarie? Chiamati gli agenti di polizia dai superiori della polizia a giustificare il motivo per cui hanno fatto le visite, addurranno che le hanno fatte per cercare delle lettere. Chiamati dai superiori della posta, diranno che le hanno fatte per servizio delle poste; e così si può dire degli agenti delle dogane.

Dal che consegue che si viene a mettere un perfetto arbitrio agli agenti subalterni, nel visitare chi vogliono, senza aver mezzo di mettere loro un freno.

Io non vedo il perchè, quando vi sia veramente una persona la quale si incarica abitualmente di trasporti di lettere, non possano con tutta facilità questi agenti procurarsi l'autorizzazione del giudice a fare la visita; imperocchè il giudice, ove siano provati i sospetti di questa contravvenzione, può autorizzare la visita. Ma senza necessità di questa giustificazione non andiamo a mettere agenti, già per loro natura inclinati a non calcolare molto i disturbi che producono, perchè in non troppa buona grazia della società appunto per le funzioni che esercitano, quantunque adempiendole, usino il massimo buon garbo.

In questa situazione d'animo non li autorizziamo a fare visite per conto di più dicasteri in una volta, in modo che possano sempre giustificarsi presso tutti i rispettivi superiori, senza che possa loro ascrivere a colpa l'aver a capriccio od indebitamente proceduto.

Io domando quindi se questa possa essere una cosa utile; e perciò persisto nell'aggiunta stata fatta dalla maggioranza della Commissione.

MASSA SALUZZO. Credo non sia necessaria un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per procedere ai sequestri ed alle visite delle quali parla l'articolo 7 allorchando vi esiste la stessa autorizzazione della legge. Questa legge che riguarda la privativa delle poste è una legge la quale trae seco naturalmente contravvenzioni di questo genere particolare, come sono tante altre contravvenzioni speciali. Ora tutte le leggi le quali hanno recato in mezzo disposizioni relative alle contravvenzioni, non hanno potuto a meno che stabilire delle pene affine di conservare l'osservanza della legge medesima.

Se si vuole un fine è necessario volere i mezzi; questo è

un trito adagio antico; ora se nella legge della quale si tratta si volesse una preventiva autorizzazione onde procedere alla visita ed alla perquisizione delle materie o dei pieghi che fossero trasportati contro il disposto della legge, si verrebbe a stabilire una nuova giurisprudenza in materia di contravvenzione.

Non si ha che a gettare lo sguardo su tutte le leggi che riguardano le contravvenzioni; si prendano quelle delle foreste, quelle del marchio, quelle delle gabelle, quelle delle dogane e si vedrà dappertutto che gli agenti del Governo hanno diritto di perquisire e di sequestrare quando si trovano oggetti in contravvenzione.

Ora dunque, se diversamente si volesse fare nella legge della quale si tratta, si verrebbe ad ammettere un'eccezione alla regola generale adottata dappertutto. Io dico che non è necessaria autorizzazione di persona rivestita d'autorità qualunque giudiziaria quando la legge stessa autorizza la perquisizione. Abbiamo dei principii generali stabiliti da tutti i Codici di procedura criminale, che le perquisizioni si possono fare dagli agenti del Governo, dagli agenti di polizia, dai cam-pari, dagli agenti forestali, e, come tutte queste persone, gli agenti delle gabelle debbono poter fare delle perquisizioni tuttavolta che il dovere impone loro questa necessità. Dunque, se in queste contravvenzioni la legge delle poste ammette una regola diversa, noi vedremo questo servizio affatto imbarazzato per la circostanza che sarebbe necessaria una formalità essenziale della quale assolutamente non si potrebbe frarre profitto alcuno.

Questo principio è sancito non solamente nelle teorie del Codice di procedura criminale, ma anche nelle regole che si sono sempre conservate per tutte le contravvenzioni speciali; perocchè mi pare che di giusta regola debba essere osservato anche relativamente alle contravvenzioni alla legge delle poste; poichè se ci volesse assolutamente questa preventiva autorizzazione dell'incaricato dell'amministrazione della giustizia, se ci volesse l'autorizzazione preventiva del giudice in materia precisamente postale, in materia di vetture pubbliche, si cadrebbe assolutamente nell'impossibilità di poter conseguire lo scopo. Ognuno sa che questi trasporti si fanno per mezzo delle strade ferrate, per mezzo delle vetture pubbliche, le quali generalmente camminano, per la maggior parte dell'anno, di notte, e se di notte tempo si dovesse andare a cercare il giudice onde avere quest'autorizzazione, naturalmente si verrebbe alla conclusione cui accennava uno degli onorevoli preopinanti, che sarebbe lo stesso che autorizzare il contrabbando in questo genere. Io credo adunque che la legge debba stare nei termini in cui fu proposta dal Ministero, vale a dire che non vi si introduca questa necessità di far intervenire speciale autorizzazione giudiziaria; perchè facendo diversamente, questa legge si discosterebbe dalle regole generali del Codice di procedura criminale, si scosterebbe da tutte le altre leggi che si sono adottate in fatto di contravvenzioni, si scosterebbe dal fine per cui la legge è stabilita, fine che non si otterrebbe quando non si avesse il mezzo di prevenire le contravvenzioni. Sono pertanto di sentimento che si debba mantenere il progetto ministeriale.

SCOPES. Io mi alzo, o signori, per appoggiare l'opinione che ha esternata testè l'onorevole mio collega ed amico il senatore Massa Saluzzo, e per sottoporvi due considerazioni a conferma. La prima si è che questo sistema d'investigazione eccezionale, diciamo pure se volete, è una conseguenza del monopolio. Una volta stabilito il principio del monopolio, per essere logici, per essere conseguenti, conviene che abbiate i mezzi onde mantenerlo.

Sicuramente se noi risaliamo ai principii assoluti di un Governo libero, allora potremo disputare quanto vorremo della libertà di mandare i dispacci, le lettere, i pacchi, tutto quello che si vuole; ma una volta chesi è convenuto doversi limitare quella facoltà, si avrà da farlo con una vista fiscale, moderata, tale da sopperire ai bisogni del Governo; e per ammettere queste riserve in favore del Governo stesso converrà, dico, che ammettiamo quei mezzi senza i quali è impossibile, per la frequenza della tentazione di delinquere, che si mantenga la repressione dei delitti.

La seconda considerazione mi viene suggerita da ciò che ha detto l'onorevole senatore Demargherita, che qui si tratta di disposizione fiscale provocata da danni minimi, lamentando che per qualche meschina lettera la quale sfuggisse alla privativa delle poste, si volessero vessare di tribolazione immertitata i passeggeri.

In primo luogo non so se sarebbe piccolo o grande il numero delle lettere, ma credo appunto che forse adesso che per la tassa egualizzata vengono a piccole distanze anche tassate di relativamente non infima somma le lettere, ciò potrebbe essere un grande invito alla frode.

Osservo poi che un altro genere di contravvenzione commesso nei tempi andati, e che forse si commette attualmente, è quello del trasporto dei giornali. Con questo mezzo si è venuto ad eludere anche la legge della stampa.

Si sa che molte volte sono giunti giornali nelle provincie partendo di buon mattino per mezzo delle vetture periodiche, mentre la consegna del primo numero del giornale che è stabilita dalla legge sulla stampa, non si faceva che in ora prossima all'impostazione delle lettere.

Ecco anche una ragione per cui, se si vuole mantenere la libertà della stampa, si deve mantenere colla giusta repressione della medesima; si deve vegliare a che questa facilità di trasporto che sarebbe massimamente operato per mezzo delle vetture periodiche nelle provincie, non venga sottratta all'investigazione di questi agenti, dei quali poi non temo la connivenza così colpevole quale la temeva il senatore Pienza; dove c'è responsabilità del Ministero, la quale si diffonda per altrettanti canali quanti sono gli ordini inferiori, veramente non temo che vi possa mai essere questa connivenza. Al contrario temerei la facilità di delinquere che nasce spesso in questa materia, nella quale molti (come si suol dire) non si fanno scrupolo.

PIENZA. Domanderei prima all'onorevole preopinante quando mai io abbia parlato di connivenza di questi agenti, giacchè non mi ricordo di averlo fatto. Ho detto bensì che sono alquanto inclinati al rigore, perchè sanno di non essere in troppa buona vista dei cittadini appunto per l'esercizio del loro mestiere; questo l'ho detto, ma, ripeto, non mi ricordo di aver parlato di connivenza.

SCOPES. Avrò inteso male l'onorevole senatore, ma mi pare (se bene ritengo le sue parole) aver egli esposto che vi potrebbero essere contrasti di varie autorità tutte cospiranti, almeno in apparenza, alle medesime investigazioni; e se non isbaglio ha detto che sarebbe stato forse necessario avere il concorso di tre Ministeri per poter appurare la colpevolezza di un individuo; mi sarò spiegato male dicendo connivenza; io volevo alludere a questo concorso.

Anche nei casi di delinquere in materia così minima, in materia così sopravvegliata da agenti, i quali sicuramente non vogliono contravenire alla legge, mi pare che non sia da temere, ma non si possono fidare nella responsabilità impegnata dei superiori.

PIENZA. Credo di essere stato male inteso, giacchè non

ho mai parlato neppure di concorso di Ministeri nel voler fare delle visite indebitamente: ho detto solamente che per porre freno agli abusi che possa commettere un individuo sarebbe necessario il concorso di più Ministeri, poichè tale individuo avrebbe un mezzo facile di eludere la sorveglianza di ciascuno separatamente dei Ministeri, dicendo di avere agito nell'interesse dell'altro, ma non che concorressero i Ministeri nel voler fare visite indebite. Ho detto che un subalterno il quale volesse delinquere, volesse abusare, e fare delle vessazioni, avrebbe un mezzo facile di eludere la sorveglianza di ciascuno dei Ministeri separati rispondendo che ha agito nell'interesse di un altro Ministero.

Questo è quanto ho detto.

PRESIDENTE. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

DI POLLONE, relatore. Debbo dichiarare che, non come relatore dell'ufficio centrale, ma come membro della minoranza, prenderò per poco la parola, ed in ciò fare mitroverei sgomentato dal dover rispondere ai tre eloquenti oratori che compongono la maggioranza dell'ufficio centrale i quali hanno svolto quale fosse il loro sistema; se non che vengo confortato nel mio assunto da quanto venne esposto da altrettanti oratori che hanno, meglio di quanto io potrei fare, spiegato il sistema della minoranza. Quindi mi restringerò ad una semplice citazione.

Fu parlato della legge francese; questa, che io appunto tengo nelle mani, stabilisce la facoltà di visitare, come accennava il ministro dell'interno, tutte le vetture pubbliche senza eccezione degli effetti da esse trasportati.

Dirò di più che la Corte di cassazione andò più in là. Trovo in un repertorio « que les arrêtés du 7 fructidor, an vi, et du 27 prairial, an ix, défendent à tous entrepreneurs de voitures libres et à toute personne étrangère au service des postes de s'immiscer des lettres cachetées ou non... Mais la Cour de cassation va plus loin encore par son arrêt du... juillet 1836. Elle a rendu une décision qui concerne non-seulement les conducteurs et entrepreneurs de voitures publiques, mais aussi les personnes qui sont dans la nécessité d'envoyer des petits paquets, et celles qui peuvent en transporter accidentellement; elle a déclaré qu'il y avait le fait de contravention pour avoir joint une lettre à l'envoi d'un petit paquet de marchandises pesant 2 gros, et conséquemment elle a décidé qu'on devait punir de l'amende de 150 à 300 francs le conducteur de diligence qui avait transporté un petit paquet de broderie dans lequel se trouvait une lettre d'envoi. »

Bene scorgono le SS. VV. quanto sia severa la giurisprudenza dei nostri Codici in materia postale. Continuo:

« Pour constater à ce sujet les contraventions, les préfets, sous-préfets, maires des communes et les commissaires de police sont chargés de veiller à ce que les lettres ne soient pas portées par d'autres que par les employés des postes, et à cet effet de faire faire toutes perquisitions nécessaires dans les voitures publiques. (Arr. 27 prair. an ix, art. 4.)

Les dispositions de l'arrêté ci-dessus, relatives aux propositions, ont été différemment interprétées par les tribunaux, c'est-à-dire que nous trouvons plusieurs arrêtés de la Cour de cassation, et entre autres celui du 7 août 1818, statuant formellement que la prohibition de porter des lettres au préjudice de l'Administration des postes s'étend à toute personne sans exception; mais cette doctrine n'a pas longtemps prévalu, et maintenant la jurisprudence s'accorde à reconnaître que des perquisitions au sujet des transports illicites des lettres peuvent seulement être exercées légalement sur les piétons, messagers et les conducteurs de messageries. En conséquence, lorsqu'un voyageur, qui ne rentre pas dans cette

catégorie, est prévenu d'une contravention aux lois postales, qui n'a été constatée qu'au moyen d'une perquisition sur la personne à laquelle il n'était pas soumis, il doit être renvoyé des poursuites; d'où il résulte évidemment que nul égard de l'autorité ou de la force publique ne peut fouiller de simples voyageurs, pour vérifier si ces voyageurs sont porteurs de lettres en contravention avec les lois et les règlements de la poste. (Cass., 28 avril 1828, et 13 avril 1855.) »

Da quanto ho avuto l'onore di leggere al Senato, chiaramente apparisce che la legge francese è consentanea in tutto e per tutto al sistema sostenuto dalla minoranza della Commissione di cui faccio parte; essa non eccettua che le persone dei viaggiatori, e comprende tutte le vetture pubbliche e gli effetti da esse trasportati. Senza estendermi ad appoggiare questo sistema cogli argomenti stati già svolti da altri oratori, mi farò però a citare alcuni fatti che proveranno la necessità che queste visite possano avere luogo in momenti impreveduti contro chi si dedica al turpe esercizio del contrabbando.

A Genova, ed è consegnato nella mia relazione, dove le visite nell'interesse della privativa postale non si facevano con molta esattezza, le lettere in corso particolare, cioè quelle che si consegnano a capitani di bastimenti, che partono ad ogni momento, rendevano in media prima del settembre 1850 60 lire al mese. Nel settembre avendo ottenuto una più severa sorveglianza, vennero fatte due contravvenzioni a due case di commercio d'altronde rispettabili sulla piazza di Genova, ed in 13 giorni invece delle lire 60 al mese si ebbero lire 775 60. Ciò che prova poi la necessità di questa continua vigilanza si è che questo prodotto di 13 giorni così considerevole andò bel bello di nuovo diminuendo, quindi è necessario che questa vigilanza sia sempre oculata e che non cessi mai: il fatto ancora viene a provarlo, poichè l'aumento ottenuto andò di nuovo diminuendo e nel gennaio del presente anno invece delle 775 lire non si ebbe più che lire 270, ed in febbraio lire 516, e in marzo lire 522, prodotto che dimostra come i frodatori per poco tempo impauriti ricominciarono il loro malvezzo e tuttavia si ottenne per una maggior severità un utile per la finanza, poichè il prodotto di che ragiono si mantenne tuttavia più considerevole cinque volte più di ciò che fosse, ma che per l'addietro diminuì della metà dopo operate le anzidette visite. Quindi il Senato vede da questo solo fatto come non sia lieve l'interesse dell'erario onde far sì che non si estenda il contrabbando. Si lamenta da taluni lo scapito del prodotto postale, conseguenza della tassa ridotta: il mezzo più ovvio per scemare questa conseguenza si è appunto il dare forza al Governo di trovar modo a percevere tutto quanto le leggi gli danno il diritto di esigere; crede quindi imprescindibile cosa che abbiano gli agenti i quali debbono vigilare su questa parte tutta la libertà possibile di esercitare la loro azione.

Mi permetterò ancora una parola di risposta all'opinione dell'onorevole senatore Cibrario, il quale per una specie di transazione vorrebbe ridurre le visite ai luoghi di partenza e di arrivo; su questa parte non posso convenire, mentre egli forse si preoccupa a quest'oggetto di quanto accade per le visite in materia doganale, la quale si effettua sui punti determinati della nostra frontiera: dove hanno ingresso le merci forestiere, là sono uffizi stabiliti dove facilmente si possono esercitare queste visite; ma io prego il signor senatore Cibrario di considerare, per esempio, come vi sono in certi casi delle città o terre da cui partono da 15 a 20 vetture al giorno; come sarebbero le vetture tra Moncalieri e Torino di cui le partenze, se non erro, oltrepassano le quaranta al giorno, da Chieri oltre le dodici; dunque se si dovessero fare

ogni volta le visite sui punti di partenza o d'arrivo accadrebbe che non si trovassero presenti gl'impiegati a cui è devoluto l'incarico delle visite.

D'altronde accadrebbe che i frodatori s'intendessero naturalmente con qualche individuo connivente, il quale aspettando la vettura fuori del luogo in cui sarebbe ristretto il diritto di visita, ricevesse al passaggio delle vetture o dei pedoni il pacco che essi volessero mandare in frode, per deporlo nello stesso modo ad altro connivente poco prima del luogo d'arrivo. Vi fu un tempo, e lo confesso con mio rincrescimento, che parte dei corrieri si dava al contrabbando, cosa che ora ho piena fiducia e convincimento che non accada più. E volendo scoprire come ciò si praticasse, mi riuscì di sapere che appunto si faceva così: un viandante qualunque senza apparenza portava un pacco, od una scatola di gioielli di considerazione, li rimetteva passato l'ufficio di dogana, e così all'arrivo vi era un corrispondente che aspettava ad ora fissa la vettura, e li ritirava.

Conchiuderò impertanto, per non tediare i miei colleghi, che se, come si disse, si è ammesso il principio del monopolio, se ne debbono sopportare le conseguenze.

Adottando il sistema della maggioranza della Commissione sarebbe lo stesso che dire voglio e non voglio, qualora si togliesse l'articolo 7 (ben inteso non dico toglierlo assolutamente) ma si togliesse l'efficacia sua, introducendovi l'aggiunta della maggioranza: e come accennava il senatore Cristiani con tanta ragione in principio della discussione, se si avesse ad ottenere una facoltà preventiva non sarebbe mai possibile antivenire gli inconvenienti che trarrebbe seco quest'aggiunta con l'autorizzazione in prevenzione anche quando fosse possibile ottenerla in tempo utile.

Conchiudo, a nome anche del mio collega della minoranza, affinché si voti in favore dell'articolo ministeriale, e non sia ammessa la proposta della maggioranza della Commissione.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLI. Mi spiace di mostrarmi alquanto ostinato, rimprovero che non avrò finora meritato: ma quando i combattenti sono poco numerosi è necessario che combattano più spesso. Mi pare che le ragioni addotte dagli oratori i quali hanno combattuto l'aggiunta introdotta dall'ufficio centrale non abbiano distrutto il suo sistema, essendosi sempre detto che la legge rimarrebbe senza sanzione; io non lo credo. Quando è così facile ottenere un'autorizzazione, e che questa autorizzazione si ottiene all'insaputa di quelli i quali sono colpiti, mi pare che la legge ammetta un principio da potersi mantenere. Io ammetto che queste visite fatte al luogo della partenza e dell'arrivo non avrebbero il risultato per i motivi addotti; ma quando, siccome ho già accennato, l'amministrazione delle poste avesse un motivo da credere che succedono quegli inconvenienti accennati dall'onorevole senatore Di Pollone, vale a dire che tra Moncalieri e Torino vi fosse chi trasportasse lettere con grave danno dell'erario, allora si potrebbe, senza che quello ne fosse avvertito, ottenere l'autorizzazione proposta dall'ufficio centrale, e rimediare così all'abuso, perocchè, come fu detto con molta ragione, la sola minaccia basta per impedire la frode. Conchiuderò dunque dicendo che non posso essere persuaso delle ragioni addotte, e che io credo il diritto dei cittadini di poter circolare liberamente senza essere ad ogni passo minacciati di visite, più sacro ancora di quello della libertà di commercio: e lieve sarebbe il danno che potrebbe risultare all'amministrazione delle poste per queste contravvenzioni le quali non potrebbero nella più parte dei casi essere tanto considerevoli.

DI POLLONE, relatore. Domando perdono al Senato di trattenerlo ancora un momento, ma è cosa essenziale il farlo: tutti i direttori postali che si trovano alla frontiera scrivono frequentemente per lagnarsi che non si fanno visite, e non si sorveglia maggiormente il contrabbando che si esercita ovunque con grave danno dell'erario.

Prova di quest'asserzione si è quanto occorre sulla linea del Varo; perchè ora quando si va ad impostare una lettera sul territorio francese, a San Lorenzo del Varo, il punto estremo della Francia da quella parte, una lettera paga 20 centesimi, mentre impostandola nel nostro territorio paga oggigiorno 80 centesimi; quindi il contrabbando è fortissimo e sono ingentissime le somme di cui viene frodato l'erario; per questo credo che le visite debbano essere frequenti e repentine. Senza la facoltà necessaria per ciò, ed una intera libertà d'azione, verrebbe annichilata l'influenza dell'amministrazione e delusa la privativa postale il cui principio venne già sancito dal Senato.

PRESIDENTE. Sull'articolo 7 del progetto ministeriale ebbero luogo due emendamenti i quali possono separatamente essere posti ai voti. Il primo è quello dell'ufficio centrale, che vorrebbe aggiungere la clausola dell'autorizzazione giudiziaria.

Lo metto in primo luogo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Il Senato rigetta.)

Viene in secondo luogo l'emendamento del senatore Demargherita.

Egli ha parlato di varie modificazioni che potevano aver luogo nella legge: ha fatto distinzione fra le vetture pubbliche e le periodiche, tra le perquisizioni e visite che possono farsi sulle persone ed arredi dei viaggiatori, e tra quelle che si possono fare sulle persone dei conducenti; accennò la differenza che passava fra le visite da praticarsi nel corso del viaggio, e quelle che potevano essere lecite nella partenza e nell'arrivo delle vetture pubbliche: ma, interrogato da me perchè redigesse in iscritto queste sue varie modificazioni, egli mi ha fatto rispondere che riduceva il suo emendamento alla cancellazione delle parole: e gli effetti da esse trasportati, vale a dire che egli limita il suo emendamento a torre dalla legge questa sola clausola.

Io adunque debbo mettere ai voti questa sua proposizione.

Chi approva che dalla legge si debbano togliere le parole: e gli effetti da esse trasportati, sorga.

(È rigettata.)

Metto ai voti l'articolo 7 ministeriale.

(È approvato.)

* Art. 8. È vietato agli agenti delle gabelle nella visita delle vetture e degli effetti trasportati dai corrieri, messaggieri ed appaltatori del trasporto dei dispacci di visitare le valigie e sacchi di servizio postale, od i pacchetti di lettere descritte nel Parte dell'ufficio della posta.

(È approvato.)

* Art. 9. Tutte le autorità civili e militari debbono prestarsi nei limiti della rispettiva competenza, per fare rimuovere immediatamente tutte le difficoltà che impedissero o ritardassero il corso delle lettere.

(È approvato.)

* Art. 10. Il segreto delle lettere è inviolabile. L'amministrazione delle poste deve vegliare severamente acciocchè non venga da chicchessia presa cognizione del loro contenuto.

A quest'articolo l'ufficio centrale propone di aggiungere dopo le parole « vegliare severamente, » le seguenti: « acciò non vengano aperte da chicchessia, nè in qualunque modo sia preso cognizione del loro contenuto. »

Se non vi ha osservazione porrò ai voti l'articolo come è proposto dall'ufficio centrale. Chi lo approva voglia sorgere.
(Il Senato adotta.)

« Art. 11. Sono eccettuate dalla disposizione portata nell'articolo precedente:

« 1° Le lettere scritte dagli inquisiti od a questi da altri dirette, reclamate dall'autorità giudiziaria dipendentemente da decreto od ordinanza emanati collegialmente in procedimenti per crimine o delitto;

« 2° Quelle senza indirizzo o con indirizzo imperfetto od inintelligibile;

« 3° Le altre che rimasero giacenti nell'ufficio postale.

« Le lettere contemplate nei paragrafi 2 e 3, verranno aperte in Torino colle dovute cautele dal capo dell'amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato.

« Quelle però contemplate nel paragrafo 3 non verranno aperte se non sei mesi dopo che furono ricevute in un ufficio postale. »

Dalla relazione dell'ufficio centrale la Camera ha già conosciuto quali siano i motivi per cui venne trasportata ad altro articolo una di queste prescrizioni.

Io leggo adunque l'articolo 11 sì e come fu proposto dall'ufficio centrale:

« Art. 11. Potranno tuttavia essere aperte dal capo della amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato:

« 1° Le lettere senza indirizzo o con indirizzo imperfetto ed inintelligibile; e ciò in modo ed al fine che, riconosciuta unicamente la firma del mittente, siangli rinviate senza indugio;

« 2° Le lettere rifiutate dal destinatario, le quali separate quelle da rispedirsi all'estero saranno aperte subito giunte alla direzione principale dei rifiuti; e ciò anche nel modo e pel fine di cui al paragrafo primo;

« 3° Le lettere di peso non reclamate od indirizzate a persone sconosciute, le quali non saranno aperte che dopo sei mesi di giacenza, al fine che siane riconosciuto se contengansi documenti di famiglia e carte od oggetti di valore, nel qual caso saranno rinviate al mittente;

« 4° Le lettere che, mediante le occorrenti formalità, venissero ridomandate in tempo dal mittente; e ciò affinché siane pure, per via di confronto, riconosciuta la identità della sottoscrizione. »

PALLAVICINI IGNAZIO. Mi pare che a quest'articolo di eccezioni si dovrebbe aggiungere anche il caso che per motivo di salute pubblica fosse conveniente aprire le lettere.

Io credo che in occasione di epidemie, o di contagi, non basti semplicemente tagliare le lettere, ma che vi siano anche dei casi (per la molteplicità di carte che sono nei plichi stessi) in cui vi sia necessità di aprirle. Mi pare che tale facoltà in simili casi dovesse essere compresa in quest'articolo.

DI POLLONE, relatore. L'ufficio centrale non ha potuto considerare quanto venne osservando il preopinante, perchè dovendo naturalmente consultare le leggi analoghe di tutti i paesi, ha veduto che in simili casi si tagliano hensi le lettere e si sottopongono a fumigazioni e ad altre preparazioni chimiche; ma il dissugellarle darebbe forse adito a che per qualche circostanza si potesse abusare di questa facoltà; quindi non ha creduto che, essendo avviato al pericolo che accennava testè il signor senatore Pallavicini nell'interesse della salute pubblica fosse caso di dover estendere questa facoltà oltre al meramente necessario.

Io credo che l'ufficio centrale, che non ho consultato, sia di tale opinione.

(I membri dell'ufficio accennano di sì.)

PALLAVICINI IGNAZIO. Io credo che si usi anche negli uffici di mare di aprire in simili circostanze le lettere ed i plichi in cui, per essere troppo voluminosi, non potessero le fumigazioni penetrare in tutto il contenuto di un plico. Se non si debba fare ciò, io mi rimetterò al parere delle persone dell'arte; ma che la cosa si facesse in addietro io credo di poterlo sostenere.

RICCI. Io stesso ne ho ricevute.

DI POLLONE, relatore. Tagliate ma non aperte. Ciò vuol dire che, se i pieghi saranno di un forte volume, sarà maggiore l'attenzione delle autorità proposte a tutelare la salute pubblica e, ove d'uopo, verranno sottoposti ad una maggiore ispezione, come occorre per le balle di merci.

MORIS. Pare a me che trattandosi di lettere se sono ampiamente tagliate ed in guisa che possa inoltrarsi il vapore disinfettante nelle singole parti di esse, ciò debba bastare onde distruggervi il contagio che per avventura vi si contenga. Se poi la lettera racchiude tele, tessuti od altre simili sostanze, allora la questione cangia; ma in generale e nel caso di semplice lettera, il taglio, purchè praticato per modo che il vapore vi si possa bastantemente introdurre, pare a me che sia sufficiente.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore Pallavicini se persiste nella sua proposta.

PALLAVICINI. In seguito a ciò che venne detto non insisterò maggiormente.

PRESIDENTE. Se non si chiede la parola su altre parti dell'articolo, io credo poterlo porre ai voti tutto intero.

Chi approva l'articolo 11 voglia sorgere.

CRISTIANI. Quello dell'ufficio centrale?

PRESIDENTE. S'intende. Gli articoli dell'ufficio centrale hanno la prelazione nella votazione.

(È approvato.)

« Art. 12. Sovra ognuna delle lettere delle quali nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo precedente si dovrà indicare il motivo per cui procedette l'amministrazione ad aprirle; e quando siasi potuto rilevare quali ne fossero il destinatario od il mittente dovranno senza indugio risuggerarsi ed operarsene, dietro avviso ai suddetti, il recapito ovvero la restituzione.

« Quando, non ostante le seguite indagini, non si può effettuare il detto recapito o restituzione, le lettere vengono a suo tempo annullate, e gli oggetti preziosi o di valore che vi si trovassero acchinsi s'intendono acquistati dall'amministrazione dopo trascorso il termine di anni cinque dalla data della loro impostazione, siccome lo sono parimente gli articoli di denaro non reclamati entro lo stesso periodo di tempo. »

Conseguenza necessaria dell'approvazione dell'articolo 11, sono le variazioni che l'ufficio centrale ha introdotte nell'articolo 12, il cui tenore vado ora a leggere:

« Art. 12. Le lettere semplici non reclamate, od indirizzate a persone sconosciute, saranno senz'altro annullate nel modo e colle cautele fin qui praticate, dopo la prescritta giacenza di sei mesi.

« Tutte le altre, siano semplici, siano di peso, di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 11, saranno aperte nel modo e pel fine di cui ivi, mediante indicazione sovra ognuna di esse del motivo dell'operato aprimento; e quando ne siasi potuto rilevare chi fossene il destinatario od il mittente, dovranno, senza indugio, essere risuggerate, e dovrà esserne operato, dietro avviso ai suddetti, il recapito ovvero la restituzione.

« Quando, non ostante le seguite indagini, non si potrà effettuare il recapito o la restituzione, le lettere di peso ver-

ranno a suo tempo egualmente annullate, e gli oggetti preziosi o di valore che vi si trovassero acchiusi s' intenderanno acquistati dall' amministrazione dopo trascorso il termine di anni cinque dalla data della loro impostazione, siccome lo sono parimente gli articoli di danaro non reclamati entro lo stesso periodo di tempo. »

GIULIO. Questo *ne stasi* parmi un errore.

STARA. È un errore probabilmente occorso nella stampa.

PRESIDENTE. Si è notato dall' ufficio centrale che occorre un errore tipografico. Ove dicesi *ne stasi potuto rilevare*, deve dirsi *stasi potuto rilevare*.

Mediante questa spiegazione io ripropongo ai voti l' articolo 12 della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 13. Le lettere e pieghi confidati alla posta non sono soggetti a sequestro. Vengono tuttavia eccettuati da questa disposizione:

« 1° I pieghi e le lettere di cui al numero 1 dell' articolo 11, e quelle dirette a persona in istato di fallimento ;

« 2° I pieghi e lettere dirette a persona defunta, quando venga domandato il sequestro legale da uno dei coeredi. »

Qui ha luogo una trasposizione d' articolo, mentrechè l' articolo 14 parla appunto dell' obbligo che occorre all' ufficio della posta di rispondere in certi casi e di fare delle dichiarazioni in alcuni altri.

L' ufficio centrale credette più conveniente di far precedere all' articolo 13 le disposizioni dell' articolo 14. In conseguenza io leggo eziandio l' articolo 14 ministeriale:

« Art. 14. Gli ufficiali delle poste non debbono rispondere alle interpellanze sull' impostazione od esistenza di lettere dirette ad un terzo, né rilasciare dichiarazione qualsiasi relativa alle lettere fuorchè per quelle assicurate. »

Ora darò lettura dei due articoli 13 e 14 modificati dall' ufficio centrale.

« Art. 13. Gli ufficiali delle poste non debbono rispondere alle interpellanze sulla impostazione od esistenza di lettere dirette ad un terzo, fuorchè per quelle che mediante le occorrenti formalità fossero ridomandate in tempo dal mittente e per quelle che fossero soggette a sequestro.

Né possono rilasciare dichiarazione qualsiasi relativa alle lettere fuorchè per quelle assicurate. »

(È approvato.)

« Art. 14. Non sono soggette a sequestro le lettere ed i pieghi confidati alla posta, che nei casi seguenti:

« 1° Quando il destinatario siasi reso defunto e la istanza ne sia fatta da uno dei coeredi od altri interessati ;

« 2° Quando il destinatario venga a trovarsi in istato di fallimento e la istanza ne sia fatta da uno degli aventi diritto ;

« 3° Quando il destinatario od il mittente sia inquisito di crimine o delitto e la istanza ne sia fatta dal fisco o dall' istruttore del procedimento.

« In siffatti casi di sequestro le lettere e pieghi non potranno mai essere rimessi che alla persona designata dall' autorità giudiziaria per decreto od ordinanza emanata collegialmente. »

(È approvato.)

Il Senato ha con ciò compiuto l' esame del capo primo riguardante la posta a lettere. Io sarei d' opinione di non passare al capo secondo della posta a cavalli, sia perchè parve sia da principio che il Senato volesse restringere la discussione sul primo capitolo soltanto, sia perchè essendosi presentata una petizione riguardante questo secondo capitolo, della quale il Senato ha già approvato il rinvio all' ufficio

centrale, pare più conveniente che possa l' esame della medesima precedere la discussione da farsi domani.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Essendovi uno scorcio di tempo, io proporrei al Senato di udire il rapporto delle petizioni, rapporto tanto più essenziale dacchè fra due giorni sarà scaduto il bimestre durante il quale la Commissione è competente a farlo, e se non si facesse sarebbe necessario che la nuova Commissione riprendesse il lavoro medesimo.

SAULI. Domanderei che si leggesse il sunto della petizione riguardante il secondo capitolo della legge sulla privativa delle poste.

PRESIDENTE. Non si è potuto farne il sunto, perchè è stata presentata soltanto stamane. La Commissione domani ne farà il rapporto.

STARA. Era per conoscerne anticipatamente il contenuto.

PRESIDENTE. Se però il Senato ne domanda la lettura, la petizione è di poche pagine.

(Il Senato assente.)

(Il senatore Di Pollone, invitato dal presidente, ne dà lettura.)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Demargherita relatore delle petizioni.

DEMARGHERITA, relatore. Signori senatori, parecchie sono, come appare dal distribuito elenco, le petizioni delle quali non vi è peranco stata fatta relazione e che la vostra Commissione diemmi l' onorevole incarico di riferirvi.

Non per questo io abuserò della vostra sofferenza.

Alcune di queste petizioni hanno tratto ad affari già consumati. Altre già vennero rimesse alle Commissioni che hanno ad occuparsi delle leggi, cui tali petizioni sono relative.

Avvene da ultimo varie che per difetto della voluta autenticità vieta il nostro regolamento di riferirvi.

A poca cosa pertanto riduconsi quelle sulle quali mi occorre di fermare l' attenzione vostra e provocare il vostro savio giudizio intorno ad esse, sottopostovi quello preliminarmente portatovi dalla vostra Commissione.

Risguardano affari già compiuti la petizione 433, dell' abate Amedeo Peyron sulla legge di riammissione agli esami de' studenti rimandati per la seconda volta nello stesso esame; la qual petizione appena presentata fu tosto inviata all' ufficio centrale, che ne fece espressa menzione nella sua relazione; quella di numero 432 del Consiglio delegato di Oliena, in cui si promuove la pronta adozione della legge sul riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna; non che quelle segnate coi numeri 426 e 427, che alla stessa legge si allengono, e vennero, a suo tempo, trasmesse alla Commissione dell' esame di tal legge incaricata: l' una e l' altra delle anzidette leggi già vennero dal Senato discusse, votate ed ammesse.

Le petizioni che riflettono leggi in corso sono le seguenti: primo la petizione segnata col numero 424 relativa alla legge sulla tassa delle successioni.

Secondo, la petizione notata col numero 430 di Michele Pansecchi d' Acqui, che promuove la pronta discussione della legge sulla guardia nazionale già stata al Senato riferita, e non peranco discussa.

Terzo, la petizione che porta il numero 431, del signore Ippolito Charbonnier il quale, inteso a migliorare la legge sulla leva militare, sottomette alla saviezza del Senato alcune sue idee in proposito.

Queste tre petizioni già furono rispettivamente comunicate alle Commissioni create per esaminare i progetti di legge sulla tassa delle successioni, sulla leva militare e sulla guardia nazionale.

Delle altre petizioni, tre non possono riferirsi a termine dell'articolo novantesimo del regolamento per non esserne accertata l'autenticità, non riscontrandovisi alcuna delle condizioni a tal uopo richieste dal successivo articolo novagesimo primo; e sono quelle portate ai numeri 428, 433 e 435 dell'elenco.

Restano pertanto quattro sole petizioni a riferirsi, il che mi accingo a fare nel modo più succinto che per me si possa.

Petizione 428. Ricorre al Senato Angelo Giulio Aivaldi, da Spigno, provincia d'Aequi, e, fatta aspra e poco misurata censura delle attuali leggi sulla caccia, siccome restrittive della naturale libertà, e rivolte a favorire i più doviziosi, chiede si provveda per legge al ribasso del diritto da pagarsi, per avere il permesso di caccia, riducendolo dalle lire 36 a sole lire 10, onde sia fatta anche ai meno agiati abilità di procurarselo.

La vostra Commissione, senza entrare nelle considerazioni d'ordine superiore e d'utilità generale che potrebbero per avventura sconsigliare un soverchio ribasso del diritto che si riscuote sul permesso di cacciare, ritenuto che l'iniziativa di una legge riflettente un tributo indiretto spetta alla Camera elettiva, vi propone l'ordine del giorno.

Petizione 429. Il signor cavaliere Effisio Siotto-Pintor già vice-presidente del tribunale di prima cognizione sedente in Cagliari, duolsi di essere senza giusta causa collocato a riposo con decreto reale del 7 settembre 1830, soggiungendo aver porte le sue lagnanze in proposito a chi reggeva il Ministero di grazia e giustizia, senza che abbia potuto ottenere favorevole provvedimento; causa, com'egli afferma le mutazioni in quel Ministero sopraggiunte.

La vostra Commissione considerato che il collocamento a riposo di chi esercita pubbliche funzioni anche nell'ordine giudiziario è attribuzione propria del potere esecutivo, che egli esercita sotto la sua responsabilità, e che perciò allo stesso potere si appartiene il far ragione dei richiami del petizionario, vi propone di rinviarne la petizione al Ministero di grazia e giustizia onde vi provveda in quel modo che stimerà più giusto e confacevole.

(È approvato.)

Petizione 434. Espone in questa petizione, da più documenti corredata, il cavaliere Leonardo Avigni, mantovano, segnalati meriti per lui acquistati con noi e coll'intera penisola nella generosa guerra per l'italica franchezza sostenuta, chiedendo a tal titolo, e per avere ottenuta fra noi la naturalità, d'essere provvisto di competente impiego che lo faccia abile a sostentare degnamente la vita, assegnandogli frattanto allo stesso fine o pensione o sussidio.

La vostra Commissione, stretta dal letterale precetto del primo alinea dell'articolo novantesimo del regolamento il quale vuole che l'ordine del giorno sia proposto per le petizioni della terza categoria, relativa a cose estranee alla competenza del Parlamento, come dimanda di sussidi, d'impieghi e simili, vi propone l'ordine del giorno.

MAESTRI. Desidererei che fosse data lettura della petizione.

PRESIDENTE. Chieggo se v'ha chi appoggia questa proposta.

MAESTRI. Ho chiesto che sia data lettura della petizione perchè, trattandosi di un grande servizio reso allo Stato, il Senato possa averne una cognizione più ampia.

PRESIDENTE. Domando se vi ha chi l'appoggia.

MAESTRI. (Interruppendo) Dimando di sviluppare prima la mia proposizione.

Il numero 3 dell'articolo 89 del regolamento del Senato ordina l'ordine del giorno per le petizioni relative a cose estranee alla competenza del Parlamento, come petizioni di sussidi, d'impieghi e simili.

Quindi la Commissione delle petizioni conchiuse per l'ordine del giorno sulla petizione di cui si tratta guidata dalla letterale disposizione di quell'articolo.

Ma egli mi pare che quell'articolo sia applicabile nei casi ordinari per la ragione che il potere legislativo non deve occuparsi di trasmettere al Ministero le domande di sussidi od impieghi, essendo aperto l'adito ai postulanti di porgerle o spedirle al Ministero direttamente.

La cosa non corre egualmente quando si tratta di casi straordinari quando la petizione ha per fondamento, a cagion d'esempio, riguardevoli servigi resi allo Stato, i quali non abbiano ricevuto alcun compenso. E l'argomento prende tanto più forza quando il servizio abbia costato gravi sacrifici, e l'autore di essi ritrovisi in compassionevoli strettezze. Mi pare che allora l'equità e l'umanità raccomandino che il Parlamento pigli il caso in considerazione.

A così interpretare l'articolo 89 del regolamento parmi che conduca l'articolo 87 dello Statuto da cui quello è tratto e dipende. Esso stabilisce: « che ogni cittadino ha diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare, se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al ministro competente... »

È dunque da vedersi se la petizione merita di essere presa in considerazione, o se sia il caso di una domanda ordinaria d'impiego o sussidio da non meritare alcuna riguardo.

Ora udiste, o signori, dall'onorevole relatore che si tratta di un uomo che per rendere un cospicuo servizio allo Stato ha esposto la propria vita, ha perduta una distinta posizione sociale, un impiego ed i beni; e vive qui naturalizzato sardo con tre figlie, senz'altro mezzo di sussistenza che trenta soldi al giorno che gli passa la Cassa dei sussidi dell'emigrazione.

Stante le straordinarie qualità del caso, mi pare che non gli si possa applicare l'ordine del giorno, se si ponga mente allo spirito dei citati articoli, e che in ogni caso non si vorrà negargli un riguardo di umanità, che non porta nessun carico al Senato, nè al Governo, trasmettendo la sua domanda al ministro dell'interno.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta. Allorché io domandava se vi era chi appoggiasse la proposta del senatore Maestri, fui interrotto dal medesimo il quale chiese di poterla sviluppare. Ora, prima di lasciare progredire ulteriormente la discussione, devo fare la stessa domanda, vale a dire se vi ha chi appoggia l'emendamento del senatore Maestri.

MAESTRI. Domando la parola per un richiamo al regolamento. Io non propongo un emendamento.

PRESIDENTE. Se non è un emendamento, io non saprei con qual titolo chiamare la sua proposta.

La Commissione propone di passare all'ordine del giorno, e la sua proposta tende a rimandare la petizione al ministro dell'interno.

Di necessità io debbo domandare se vi ha chi appoggi la sua proposta.

MAESTRI. Io mi oppongo a che si chiegga questo appoggio.

COLLI. Parmi che il senatore Maestri abbia sulle prime chiesto che fosse data lettura della petizione.

Io appoggierei questa domanda.

PRESIDENTE. Questa è un'altra proposizione.

Domando se v'ha chi l'appoggia...

COLLI. La lettura della petizione potrà maggiormente illuminare il Senato, il quale vedrà se debba sì o no appoggiare l'invio.

PRESIDENTE. È appunto per questo che io domando che chi vuole appoggiare la proposta della lettura della petizione si levi.

(È appoggiata.)

Metto ai voti la lettura.

Chi vuole che si legga sorga.

(Il Senato acconsente.)

(Il senatore Demargherita, invitato dal presidente, dà lettura della petizione.)

DE SONNAZ. Domanderei ora che si desse lettura della lettera accennata dal signor generale Bava.

(Il relatore della petizione ne dà lettura.)

BAVA. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Bava.

BAVA. Je me rappelle maintenant qu'à l'époque où j'étais ministre, ce monsieur présentait effectivement une demande dans le but d'obtenir une médaille. Cette demande il l'appuyait de plusieurs documents dont je ne sais pas bien quelle est l'authenticité; car je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cette affaire.

J'ai fait écrire la lettre dont on vient de donner lecture; cependant, je dois dire au Sénat, que ce monsieur Avigny, ne paraît pas être cause de la reddition de Pizzighettone; d'après les faits rapportés, cela aurait eu lieu antérieurement à notre entrée en Lombardie.

Je reconnais avoir fait écrire cette lettre qui n'est motivée que par les documents que le pétitionnaire a présentés lui-même au Ministère.

DEMARGHERITA, relatore. Il relatore della Commissione non ha creduto di far cenno particolarizzato di questi servigi esposti dal petente, in presenza massime delle disposizioni del regolamento, il quale contemplando appositamente le petizioni d'impieghi e sussidi vuole che si proponga l'ordine del giorno.

Non era dunque il caso di apprezzare questi servigi, spettando al Governo l'apprezzarli. Si è al Governo che dovrebbe dirigersi il petente e non al Parlamento, il quale non è competente in questa materia a termini, come dissi, delle disposizioni del regolamento.

PRESIDENTE. Si domanda dal senatore Maestri il rinvio della petizione al Ministero; la Commissione ha conchiuso per l'ordine del giorno; io debbo proporre al Senato l'ordine del giorno;

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Il Senato adotta le conclusioni della Commissione.)

DEMARGHERITA, relatore. Petizione 436. Michele Giussiana del fu Domenico, dimorante in questa capitale, espone in linguaggio scorrettissimo ed a mala pena intendevole un suo trovato igienico, dal quale si promette portentosi effetti a beneficio eziandio di chi già trovisi ridotto in fin di vita, e poco men che moriente.

Di questa preziosissima invenzione, il petente mostrasi disposto a svelare, a certe condizioni, il segreto, onde non tardi a giovarsene l'umanità sofferente.

La vostra Commissione ha considerato che i rimedi segreti, ed in universale quella specie di medicina che va con nome d'empirica per opposizione alla razionale e scientifica movente da prestabiliti principii, è cosa contemplata dalla vigente legislazione;

Che in addietro il magistrato del protomedicato aveva per ufficio di provvedere intorno all'uso ed allo spaccio di quei rimedi, conosciutane prima ed esploratane la condizione nell'interesse della pubblica igiene;

Che a quel magistrato fu in questa parte, colla recente legge, surrogato il Consiglio di sanità, al quale perciò il ricorrente deve rivolgersi;

Per queste considerazioni la Commissione ha l'onore di proporvi di adottare su questa petizione l'ordine del giorno.

(È approvato.)

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per domani al tocco. L'ordine del giorno è la continuazione della discussione della legge concernente la privativa delle poste.

La seduta è levata alle ore 8 1/4.